Parlamento europeo
2024-2029

Commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale

2024/0318(COD)

20.5.2025

EMENDAMENTI
51 - 259

Progetto di relazione
Stefano Bonaccini
(PE773.115v01-00)

Cooperazione tra le autorità di contrasto incaricate di applicare la direttiva (UE) 2019/633 in materia di pratiche commerciali sleali nei rapporti tra imprese nella filiera agricola e alimentare

Proposta di regolamento
(COM(2024)0576 – 2024/0318(COD))

Emendamento 51
Martin Häusling
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Considerando 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
(1) La direttiva (UE) 2019/633 del Parlamento europeo e del Consiglio[3] ha introdotto, nell'Unione, un livello minimo di tutela rispetto alle pratiche commerciali sleali per ridurre il verificarsi di pratiche che possono avere un impatto negativo sul tenore di vita della comunità agricola.	(1) La direttiva (UE) 2019/633 del Parlamento europeo e del Consiglio[3] ha introdotto, nell'Unione, un livello minimo di tutela rispetto alle pratiche commerciali sleali per ridurre il verificarsi di pratiche che possono avere un impatto negativo sul tenore di vita della comunità agricola ***e conseguenze negative per gli agricoltori e i lavoratori, quali minori profitti, costi superiori alle stime, sovrapproduzione e sprechi alimentari, nonché difficoltà di pianificazione finanziaria. Queste pratiche compromettono la sostenibilità del settore agricolo e, in ultima analisi, limitano la scelta dei consumatori. Il rafforzamento del meccanismo di coordinamento tra le autorità nazionali a livello dell'UE è essenziale per garantire un'applicazione coerente ed efficace delle norme e per prevenire qualsiasi forma di dumping sociale o ambientale. Inoltre un'applicazione rigorosa è fondamentale per garantire un'equa concorrenza e condizioni di parità nel mercato interno. La Commissione dovrebbe pertanto valutare la possibilità di ampliare l'elenco delle pratiche commerciali sleali vietate per proteggere meglio i fornitori più vulnerabili e garantire un commercio equo all'interno della filiera alimentare, anche ai fini del divieto della rivendita in perdita.***
[3] Direttiva (UE) 2019/633 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, in materia di pratiche commerciali sleali nei rapporti tra imprese nella filiera agricola e alimentare (GU L 111 del	[3] Direttiva (UE) 2019/633 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, in materia di pratiche commerciali sleali nei rapporti tra imprese nella filiera agricola e alimentare (GU L 111 del

25.4.2019, pag. 59, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/633/oj).	25.4.2019, pag. 59, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/633/oj).

Or. en

Emendamento 52
Valérie Hayer, Charles Goerens, Ciaran Mullooly, Christine Singer, Elsi Katainen

Proposta di regolamento
Considerando 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(1 bis) La prima valutazione della direttiva 2019/633 è prevista per il 1º novembre 2025. La relazione del 2024 sull'applicazione della direttiva ha evidenziato il persistere di squilibri all'interno della filiera agroalimentare, il che accresce l'aspettativa di una proposta di modifica della direttiva al fine di garantire un potere contrattuale sufficiente a tutti i portatori di interessi.

Or. en

Emendamento 53
Paulo Do Nascimento Cabral

Proposta di regolamento
Considerando 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(2 bis) visto l'articolo 12 della direttiva (UE) 2019/633 del Parlamento europeo e del Consiglio sulle pratiche commerciali sleali, che stabilisce che la Commissione procede a una prima valutazione di detta direttiva e presenta una relazione in cui espone le principali conclusioni di tale valutazione entro il 1º novembre 2025.

Or. en

Emendamento 54
Paulo Do Nascimento Cabral

Proposta di regolamento
Considerando 2 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(2 ter) viste le conclusioni della relazione del 2024 sull'applicazione della direttiva (UE) 2019/633, che mette in luce la frammentazione del panorama giuridico dell'UE e il persistere di un crescente squilibrio del potere contrattuale nella filiera agroalimentare dell'UE, e quindi la necessità di una proposta legislativa che modifichi la direttiva; viste le risposte alla consultazione della Commissione europea sulla revisione della direttiva, in cui numerosi partecipanti hanno chiesto una revisione che estenda l'ambito di applicazione a tutti gli operatori, indipendentemente dalle loro dimensioni.

Or. en

Emendamento 55
Martin Häusling, David Cormand
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Considerando 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
(3) In virtù del principio di territorialità, le autorità di contrasto possono incontrare difficoltà al momento di raccogliere informazioni, accertare una violazione e imporre ed applicare sanzioni pecuniarie e altre sanzioni di pari efficacia quando un acquirente è stabilito in un altro Stato membro. Tali difficoltà incidono sul sistema di applicazione istituito dalla direttiva (UE) 2019/633, che si basa sulla	(3) In virtù del principio di territorialità, le autorità di contrasto possono incontrare difficoltà al momento di raccogliere informazioni, accertare una violazione e imporre ed applicare sanzioni pecuniarie e altre sanzioni di pari efficacia quando un acquirente è stabilito in un altro Stato membro***. Le autorità di contrasto incontrano difficoltà simili per quanto riguarda le pratiche commerciali delle***

cooperazione tra le autorità di contrasto, e possono portare a un'applicazione non uniforme delle norme contro le pratiche commerciali sleali, compromettendo la tutela dei fornitori di prodotti agricoli e alimentari prevista da tale direttiva. È pertanto opportuno stabilire norme che rafforzino la cooperazione tra le autorità di contrasto nei casi transfrontalieri.	***alleanze europee per la vendita al dettaglio, grandi entità transnazionali le cui attività hanno una componente transfrontaliera intrinseca, e dei loro membri acquirenti provenienti da diversi Stati membri e paesi terzi***. Tali difficoltà incidono sul sistema di applicazione istituito dalla direttiva (UE) 2019/633, che si basa sulla cooperazione tra le autorità di contrasto, e possono portare a un'applicazione non uniforme delle norme contro le pratiche commerciali sleali, compromettendo la tutela dei fornitori di prodotti agricoli e alimentari prevista da tale direttiva. È pertanto opportuno stabilire norme che rafforzino la cooperazione tra le autorità di contrasto nei casi transfrontalieri ***e, laddove vi sia disaccordo tra gli Stati membri, che autorizzino la Commissione ad assumere il ruolo di coordinatore***.

Or. en

Emendamento 56
Valérie Hayer, Charles Goerens, Ciaran Mullooly, Christine Singer, Elsi Katainen

Proposta di regolamento
Considerando 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
(3) In virtù del principio di territorialità, le autorità di contrasto possono incontrare difficoltà al momento di raccogliere informazioni, accertare una violazione e imporre ed applicare sanzioni pecuniarie e altre sanzioni di pari efficacia quando un acquirente è stabilito in un altro Stato membro. Tali difficoltà incidono sul sistema di applicazione istituito dalla direttiva (UE) 2019/633, che si basa sulla cooperazione tra le autorità di contrasto, e possono portare a un'applicazione non uniforme delle norme contro le pratiche commerciali sleali, compromettendo la tutela dei fornitori di prodotti agricoli e	(3) In virtù del principio di territorialità, le autorità di contrasto possono incontrare difficoltà al momento di raccogliere informazioni, accertare una violazione e imporre ed applicare sanzioni pecuniarie e altre sanzioni di pari efficacia quando un acquirente è stabilito in un altro Stato membro***, incluso nei casi in cui si tratti di un'alleanza europea per la vendita al dettaglio, in quanto dispone di una strategia di acquisto intrinsecamente transfrontaliera, anche qualora i beni acquistati siano destinati al mercato dello Stato membro di origine***. Tali difficoltà incidono sul sistema di applicazione

alimentari prevista da tale direttiva. È pertanto opportuno stabilire norme che rafforzino la cooperazione tra le autorità di contrasto nei casi transfrontalieri.

istituito dalla direttiva (UE) 2019/633, che si basa sulla cooperazione tra le autorità di contrasto, e possono portare a un'applicazione non uniforme delle norme contro le pratiche commerciali sleali, compromettendo la tutela dei fornitori di prodotti agricoli e alimentari prevista da tale direttiva. È pertanto opportuno stabilire norme che rafforzino la cooperazione tra le autorità di contrasto nei casi transfrontalieri. ***Ciò contribuirebbe a rafforzare la posizione degli agricoltori nella catena di approvvigionamento e quindi a garantire loro un tenore di vita più equo e stabile.***

Or. en

Emendamento 57
Paulo Do Nascimento Cabral

Proposta di regolamento
Considerando 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
(3) In virtù del principio di territorialità, le autorità di contrasto possono incontrare difficoltà al momento di raccogliere informazioni, accertare una violazione e imporre ed applicare sanzioni pecuniarie e altre sanzioni di pari efficacia quando un acquirente è stabilito in un altro Stato membro. Tali difficoltà incidono sul sistema di applicazione istituito dalla direttiva (UE) 2019/633, che si basa sulla cooperazione tra le autorità di contrasto, e possono portare a un'applicazione non uniforme delle norme contro le pratiche commerciali sleali, compromettendo la tutela dei fornitori di prodotti agricoli e alimentari prevista da tale direttiva. È pertanto opportuno stabilire norme che rafforzino la cooperazione tra le autorità di contrasto nei casi transfrontalieri.	(3) In virtù del principio di territorialità, le autorità di contrasto possono incontrare difficoltà al momento di raccogliere informazioni, accertare una violazione e imporre ed applicare sanzioni pecuniarie e altre sanzioni di pari efficacia quando un acquirente è stabilito in un altro Stato membro***. Ciò vale in particolare per le alleanze europee per la vendita al dettaglio, che sono entità transnazionali molto grandi le cui pratiche hanno una componente transfrontaliera intrinseca***. Tali difficoltà incidono sul sistema di applicazione istituito dalla direttiva (UE) 2019/633, che si basa sulla cooperazione tra le autorità di contrasto, e possono portare a un'applicazione non uniforme delle norme contro le pratiche commerciali sleali, compromettendo la tutela dei fornitori di prodotti agricoli e alimentari prevista da tale direttiva. È pertanto

opportuno stabilire norme che rafforzino la cooperazione tra le autorità di contrasto nei casi transfrontalieri.

Or. en

Emendamento 58
Carlo Fidanza, Sergio Berlato, Francesco Ventola

Proposta di regolamento
Considerando 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
(3) In virtù del principio di territorialità, le autorità di contrasto possono incontrare difficoltà al momento di raccogliere informazioni, accertare una violazione e imporre ed applicare sanzioni pecuniarie e altre sanzioni di pari efficacia quando un acquirente è stabilito in un altro Stato membro. Tali difficoltà incidono sul sistema di applicazione istituito dalla direttiva (UE) 2019/633, che si basa sulla cooperazione tra le autorità di contrasto, e possono portare a un'applicazione non uniforme delle norme contro le pratiche commerciali sleali, compromettendo la tutela dei fornitori di prodotti agricoli e alimentari prevista da tale direttiva. È pertanto opportuno stabilire norme che rafforzino la cooperazione tra le autorità di contrasto nei casi transfrontalieri.	(3) In virtù del principio di territorialità, le autorità di contrasto possono incontrare difficoltà al momento di raccogliere informazioni, accertare una violazione e imporre ed applicare sanzioni pecuniarie e altre sanzioni di pari efficacia quando un acquirente è stabilito in un altro Stato membro***. Ciò vale in particolare per le alleanze europee per la vendita al dettaglio, che sono entità transnazionali molto grandi le cui pratiche hanno una componente transfrontaliera intrinseca***. Tali difficoltà incidono sul sistema di applicazione istituito dalla direttiva (UE) 2019/633, che si basa sulla cooperazione tra le autorità di contrasto, e possono portare a un'applicazione non uniforme delle norme contro le pratiche commerciali sleali, compromettendo la tutela dei fornitori di prodotti agricoli e alimentari prevista da tale direttiva. È pertanto opportuno stabilire norme che rafforzino la cooperazione tra le autorità di contrasto nei casi transfrontalieri.

Or. en

Emendamento 59
Herbert Dorfmann

Proposta di regolamento

Considerando 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
(3) In virtù del principio di territorialità, le autorità di contrasto possono incontrare difficoltà al momento di raccogliere informazioni, accertare una violazione e imporre ed applicare sanzioni pecuniarie e altre sanzioni di pari efficacia quando un acquirente è stabilito in un altro Stato membro. Tali difficoltà incidono sul sistema di applicazione istituito dalla direttiva (UE) 2019/633, che si basa sulla cooperazione tra le autorità di contrasto, e possono portare a un'applicazione non uniforme delle norme contro le pratiche commerciali sleali, compromettendo la tutela dei fornitori di prodotti agricoli e alimentari prevista da tale direttiva. È pertanto opportuno stabilire norme che rafforzino la cooperazione tra le autorità di contrasto nei casi transfrontalieri.	(3) In virtù del principio di territorialità, le autorità di contrasto possono incontrare difficoltà al momento di raccogliere informazioni, accertare una violazione e imporre ed applicare sanzioni pecuniarie e altre sanzioni di pari efficacia quando un acquirente è stabilito in un altro Stato membro***. Ciò è particolarmente pertinente per le alleanze europee per la vendita al dettaglio, che hanno attività transnazionali e le cui pratiche hanno una componente transfrontaliera intrinseca***. Tali difficoltà incidono sul sistema di applicazione istituito dalla direttiva (UE) 2019/633, che si basa sulla cooperazione tra le autorità di contrasto, e possono portare a un'applicazione non uniforme delle norme contro le pratiche commerciali sleali, compromettendo la tutela dei fornitori di prodotti agricoli e alimentari prevista da tale direttiva. È pertanto opportuno stabilire norme che rafforzino la cooperazione tra le autorità di contrasto nei casi transfrontalieri.

Or. en

Emendamento 60
Waldemar Buda

Proposta di regolamento
Considerando 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
(3) In virtù del principio di territorialità, le autorità di contrasto possono incontrare difficoltà al momento di raccogliere informazioni, accertare una violazione e imporre ed applicare sanzioni pecuniarie e altre sanzioni di pari efficacia quando un acquirente è stabilito in un altro Stato membro. Tali difficoltà incidono sul	(3) In virtù del principio di territorialità, le autorità di contrasto possono incontrare difficoltà al momento di raccogliere informazioni, accertare una violazione e imporre ed applicare sanzioni pecuniarie e altre sanzioni di pari efficacia quando un acquirente è stabilito in un altro Stato membro. Tali difficoltà incidono sul

sistema di applicazione istituito dalla direttiva (UE) 2019/633, che si basa sulla cooperazione tra le autorità di contrasto, e possono portare a un'applicazione non uniforme delle norme contro le pratiche commerciali sleali, compromettendo la tutela dei fornitori di prodotti agricoli e alimentari prevista da tale direttiva. È pertanto opportuno stabilire norme che rafforzino la cooperazione tra le autorità di contrasto nei casi transfrontalieri.	sistema di applicazione istituito dalla direttiva (UE) 2019/633, che si basa sulla cooperazione tra le autorità di contrasto, e possono portare a un'applicazione non uniforme delle norme contro le pratiche commerciali sleali, compromettendo la tutela dei fornitori di prodotti agricoli e alimentari prevista da tale direttiva. È pertanto opportuno stabilire norme che rafforzino la cooperazione tra le autorità di contrasto nei casi transfrontalieri, ***rispettando nel contempo l'autonomia giuridica e amministrativa degli Stati membri e la giurisprudenza nazionale esistente***.
	Or. pl

Emendamento 61
Daniel Buda, Dan-Ştefan Motreanu

Proposta di regolamento
Considerando 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
(3) In virtù del principio di territorialità, le autorità di contrasto possono incontrare difficoltà al momento di raccogliere informazioni, accertare una violazione e imporre ed applicare sanzioni pecuniarie e altre sanzioni di pari efficacia quando un acquirente è stabilito in un altro Stato membro. Tali difficoltà incidono sul sistema di applicazione istituito dalla direttiva (UE) 2019/633, che si basa sulla cooperazione tra le autorità di contrasto, e possono portare a un'applicazione non uniforme delle norme contro le pratiche commerciali sleali, compromettendo la tutela dei fornitori di prodotti agricoli e alimentari prevista da tale direttiva. È pertanto opportuno stabilire norme che rafforzino ***la*** cooperazione tra le autorità di contrasto nei casi transfrontalieri.	(3) In virtù del principio di territorialità, le autorità di contrasto possono incontrare difficoltà al momento di raccogliere informazioni, accertare una violazione e imporre ed applicare sanzioni pecuniarie e altre sanzioni di pari efficacia quando un acquirente è stabilito in un altro Stato membro. Tali difficoltà incidono sul sistema di applicazione istituito dalla direttiva (UE) 2019/633, che si basa sulla cooperazione tra le autorità di contrasto, e possono portare a un'applicazione non uniforme delle norme contro le pratiche commerciali sleali, compromettendo la tutela dei fornitori di prodotti agricoli e alimentari prevista da tale direttiva. È pertanto opportuno stabilire norme che rafforzino ***l'articolo 8 della direttiva (UE) 2019/633 e stabilire norme uniformi sulla*** cooperazione tra le autorità di contrasto nei

casi transfrontalieri.

Or. ro

Emendamento 62
Luke Ming Flanagan, Sebastian Everding
a nome del gruppo The Left

Proposta di regolamento
Considerando 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
(3) In virtù del principio di territorialità, le autorità di contrasto possono incontrare difficoltà al momento di raccogliere informazioni, accertare una violazione e imporre ed applicare sanzioni pecuniarie e altre sanzioni di pari efficacia quando un acquirente è stabilito in un altro Stato membro**.** Tali difficoltà incidono sul sistema di applicazione istituito dalla direttiva (UE) 2019/633, che si basa sulla cooperazione tra le autorità di contrasto, e possono portare a un'applicazione non uniforme delle norme contro le pratiche commerciali sleali, compromettendo la tutela dei fornitori di prodotti agricoli e alimentari prevista da tale direttiva. È pertanto opportuno stabilire norme che rafforzino la cooperazione tra le autorità di contrasto nei casi transfrontalieri.	(3) In virtù del principio di territorialità, le autorità di contrasto possono incontrare difficoltà al momento di raccogliere informazioni, accertare una violazione e imporre ed applicare sanzioni pecuniarie e altre sanzioni di pari efficacia quando un acquirente ***o un fornitore*** è stabilito in un altro Stato membro ***o al di fuori dell'Unione europea;*** tali difficoltà incidono sul sistema di applicazione istituito dalla direttiva (UE) 2019/633, che si basa sulla cooperazione tra le autorità di contrasto, e possono portare a un'applicazione non uniforme delle norme contro le pratiche commerciali sleali, compromettendo la tutela dei fornitori di prodotti agricoli e alimentari prevista da tale direttiva. È pertanto opportuno stabilire norme che rafforzino la cooperazione tra le autorità di contrasto nei casi transfrontalieri.

Or. en

Emendamento 63
Valérie Hayer, Charles Goerens, Ciaran Mullooly, Christine Singer, Elsi Katainen

Proposta di regolamento
Considerando 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*

(3 bis) Poiché la direttiva 2019/633 mira anche a proteggere dalle pratiche commerciali sleali che coinvolgono fornitori o acquirenti provenienti da un territorio al di fuori dell'Unione, il presente regolamento dovrebbe riguardare anche le norme per la cooperazione tra le autorità di contrasto degli Stati membri per quanto riguarda le pratiche commerciali sleali che coinvolgono venditori e acquirenti stabiliti al di fuori dell'Unione e che sono vietate dalla direttiva.

Or. en

Emendamento 64
Céline Imart

Proposta di regolamento
Considerando 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(3 bis) Ricorda le conclusioni della relazione del 2024 sull'applicazione della direttiva (UE) 2019/633, che evidenzia i persistenti squilibri della catena del valore agroalimentare.

Or. fr

Emendamento 65
Céline Imart

Proposta di regolamento
Considerando 3 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(3 ter) Sottolinea la crescente influenza delle alleanze europee di distributori, ossia strutture transnazionali su larga scala che riuniscono distributori di diversi Stati membri, ed esprime preoccupazione

per il fatto che tali entità possano, nella pratica, eludere determinate disposizioni giuridiche nazionali, compromettendo in tal modo la coerenza del mercato interno ed esacerbando gli squilibri della filiera agroalimentare; sottolinea che tali alleanze possono compromettere gli obiettivi della direttiva (UE) 2019/633 volti al rafforzamento della posizione degli agricoltori nella catena del valore agroalimentare.

Or. fr

Emendamento 66
Céline Imart

Proposta di regolamento
Considerando 3 quater (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(3 quater) Invita la Commissione a proporre una revisione della direttiva (UE) 2019/633 al fine di rafforzare la tutela dei fornitori estendendo l'ambito di applicazione della direttiva a tutte le imprese e includendo l'elusione delle norme nazionali attraverso alleanze europee di acquisto nell'elenco delle pratiche commerciali sleali.

Or. fr

Emendamento 67
Herbert Dorfmann

Proposta di regolamento
Considerando 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
(4) Poiché la direttiva (UE) 2019/633 consente agli Stati membri di mantenere o introdurre norme nazionali più rigorose	(4) Poiché la direttiva (UE) 2019/633 consente agli Stati membri di mantenere o introdurre norme nazionali più rigorose

contro le pratiche commerciali sleali, è opportuno chiarire che il presente regolamento non contempla tali norme. Il regolamento dovrebbe tuttavia consentire agli Stati membri di decidere se le loro autorità di contrasto possono avvalersi della possibilità di scambiare informazioni stabilite nell'ambito del meccanismo di assistenza reciproca istituito dal presente regolamento in relazione a tali norme. In tali casi le autorità di contrasto dovrebbero comunque avere il diritto di rifiutarsi di dare seguito a tale richiesta.

contro le pratiche commerciali sleali, è opportuno chiarire che il presente regolamento non contempla tali norme***, a meno che non si qualifichino come norme di applicazione necessaria ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (UE) n. 593/2008 "Roma 1", così come i divieti di cui all'articolo 3, paragrafi 1 e 2, della direttiva (UE) 2019/633 ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 4, di tale direttiva***. Il regolamento dovrebbe tuttavia consentire agli Stati membri di decidere se le loro autorità di contrasto possono avvalersi della possibilità di scambiare informazioni stabilite nell'ambito del meccanismo di assistenza reciproca istituito dal presente regolamento in relazione a tali norme. In tali casi le autorità di contrasto dovrebbero comunque avere il diritto di rifiutarsi di dare seguito a tale richiesta***, tranne quando riguarda la violazione di norme di applicazione necessaria ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (UE) 593/20082 volte a garantire l'approvvigionamento sostenibile di prodotti alimentari di alta qualità ai consumatori***.

Or. en

Emendamento 68
Carlo Fidanza, Sergio Berlato, Francesco Ventola

Proposta di regolamento
Considerando 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
(4) Poiché la direttiva (UE) 2019/633 consente agli Stati membri di mantenere o introdurre norme nazionali più rigorose contro le pratiche commerciali sleali, è opportuno chiarire che il presente regolamento non contempla tali norme. Il regolamento dovrebbe tuttavia consentire agli Stati membri di decidere se le loro autorità di contrasto possono avvalersi	(4) Poiché la direttiva (UE) 2019/633 consente agli Stati membri di mantenere o introdurre norme nazionali più rigorose contro le pratiche commerciali sleali, è opportuno chiarire che il presente regolamento non contempla tali norme***, a meno che non si qualifichino come norme di applicazione necessaria ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (UE)***

della possibilità di scambiare informazioni stabilite nell'ambito del meccanismo di assistenza reciproca istituito dal presente regolamento in relazione a tali norme. In tali casi le autorità di contrasto dovrebbero comunque avere il diritto di rifiutarsi di dare seguito a tale richiesta.

n. 593/2008 "Roma 1", così come i divieti di cui all'articolo 3, paragrafi 1 e 2, della direttiva (UE) 2019/633 ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 4, di tale direttiva. Il regolamento dovrebbe tuttavia consentire agli Stati membri di decidere se le loro autorità di contrasto possono avvalersi della possibilità di scambiare informazioni stabilite nell'ambito del meccanismo di assistenza reciproca istituito dal presente regolamento in relazione a tali norme. In tali casi le autorità di contrasto dovrebbero comunque avere il diritto di rifiutarsi di dare seguito a tale richiesta***, tranne quando riguarda la violazione di norme di applicazione necessaria ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (UE) 593/20082 volte a garantire l'approvvigionamento sostenibile di prodotti alimentari di alta qualità ai consumatori***.

Or. en

Emendamento 69
David Cormand

Proposta di regolamento
Considerando 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
(4) Poiché la direttiva (UE) 2019/633 consente agli Stati membri di mantenere o introdurre norme nazionali più rigorose contro le pratiche commerciali sleali, è opportuno chiarire che il presente regolamento non contempla tali norme. Il regolamento dovrebbe tuttavia consentire agli Stati membri di decidere se le loro autorità di contrasto possono avvalersi della possibilità di scambiare informazioni stabilite nell'ambito del meccanismo di assistenza reciproca istituito dal presente regolamento in relazione a tali norme. In tali casi le autorità di contrasto dovrebbero comunque avere il diritto di rifiutarsi di	(4) Poiché la direttiva (UE) 2019/633 consente agli Stati membri di mantenere o introdurre norme nazionali più rigorose contro le pratiche commerciali sleali, è opportuno chiarire che il presente regolamento non contempla tali norme***, a meno che non si qualifichino come norme di applicazione necessaria ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (UE) n. 593/2008 "Roma 1", così come i divieti di cui all'articolo 3, paragrafi 1 e 2, della direttiva (UE) 2019/633 ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 4, di tale direttiva***. Il regolamento dovrebbe tuttavia consentire agli Stati membri di decidere se

dare seguito a tale richiesta.	le loro autorità di contrasto possono avvalersi della possibilità di scambiare informazioni stabilite nell'ambito del meccanismo di assistenza reciproca istituito dal presente regolamento in relazione a tali norme. In tali casi le autorità di contrasto dovrebbero comunque avere il diritto di rifiutarsi di dare seguito a tale richiesta***, a meno che le norme nazionali più severe non costituiscano norme di applicazione necessaria ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (UE) n. 593/2008 "Roma 1"***.

Or. en

Emendamento 70
Valérie Hayer, Charles Goerens, Ciaran Mullooly, Christine Singer

Proposta di regolamento
Considerando 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
(4) Poiché la direttiva (UE) 2019/633 consente agli Stati membri di mantenere o introdurre norme nazionali più rigorose contro le pratiche commerciali sleali, è opportuno chiarire che il presente regolamento non contempla tali norme. Il regolamento dovrebbe tuttavia consentire agli Stati membri di decidere se le loro autorità di contrasto possono avvalersi della possibilità di scambiare informazioni stabilite nell'ambito del meccanismo di assistenza reciproca istituito dal presente regolamento in relazione a tali norme. In tali casi le autorità di contrasto dovrebbero comunque avere il diritto di rifiutarsi di dare seguito a tale richiesta.	(4) Poiché la direttiva (UE) 2019/633 consente agli Stati membri di mantenere o introdurre norme nazionali più rigorose contro le pratiche commerciali sleali, è opportuno chiarire che il presente regolamento non contempla tali norme. Il regolamento dovrebbe tuttavia consentire agli Stati membri di decidere se le loro autorità di contrasto possono avvalersi della possibilità di scambiare informazioni stabilite nell'ambito del meccanismo di assistenza reciproca istituito dal presente regolamento in relazione a tali norme. In tali casi le autorità di contrasto dovrebbero comunque avere il diritto di rifiutarsi di dare seguito a tale richiesta***, tranne quando riguarda la violazione di norme di applicazione necessaria ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (UE) 2008/593 "Roma 1" volte a garantire l'approvvigionamento sostenibile di prodotti alimentari ai consumatori e***

catene di approvvigionamento stabili.

Or. en

Emendamento 71
Luke Ming Flanagan, Sebastian Everding
a nome del gruppo The Left

Proposta di regolamento
Considerando 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
(4) Poiché la direttiva (UE) 2019/633 consente agli Stati membri di mantenere o introdurre norme nazionali più rigorose contro le pratiche commerciali sleali, è opportuno chiarire che il presente regolamento non contempla tali norme. Il regolamento dovrebbe tuttavia consentire agli Stati membri di decidere se le loro autorità di contrasto possono avvalersi della possibilità di scambiare informazioni stabilite nell'ambito del meccanismo di assistenza reciproca istituito dal presente regolamento in relazione a tali norme. In tali casi le autorità di contrasto dovrebbero comunque avere il diritto di rifiutarsi di dare seguito a tale richiesta.	(4) Poiché la direttiva (UE) 2019/633 consente agli Stati membri di mantenere o introdurre norme nazionali più rigorose contro le pratiche commerciali sleali, è opportuno chiarire che il presente regolamento non contempla tali norme. Il regolamento dovrebbe tuttavia consentire agli Stati membri di decidere se le loro autorità di contrasto possono avvalersi della possibilità di scambiare informazioni stabilite nell'ambito del meccanismo di assistenza reciproca istituito dal presente regolamento in relazione a tali norme. In tali casi le autorità di contrasto dovrebbero comunque avere il diritto di rifiutarsi di dare seguito a tale richiesta***, se il rifiuto è motivato dalle ragioni elencate all'articolo 10 della presente proposta di regolamento***.

Or. en

Emendamento 72
Valérie Deloge, Marie Dauchy, Tomáš Kubín, Mireia Borrás Pabón

Proposta di regolamento
Considerando 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
(4) Poiché la direttiva (UE) 2019/633 consente agli Stati membri di mantenere o introdurre norme nazionali più rigorose	(4) Poiché la direttiva (UE) 2019/633 consente agli Stati membri di mantenere o introdurre norme nazionali più rigorose

contro le pratiche commerciali sleali, è opportuno chiarire che il presente regolamento non contempla tali norme. Il regolamento dovrebbe tuttavia consentire agli Stati membri di decidere se le loro autorità di contrasto possono avvalersi della possibilità di scambiare informazioni stabilite nell'ambito del meccanismo di assistenza reciproca istituito dal presente regolamento in relazione a tali norme. In tali casi le autorità di contrasto dovrebbero comunque avere il diritto di rifiutarsi di dare seguito a tale richiesta.	contro le pratiche commerciali sleali, è opportuno chiarire che il presente regolamento non contempla tali norme. Il regolamento dovrebbe tuttavia consentire agli Stati membri di decidere se le loro autorità di contrasto possono avvalersi della possibilità di scambiare informazioni stabilite nell'ambito del meccanismo di assistenza reciproca istituito dal presente regolamento in relazione a tali norme. In tali casi le autorità di contrasto dovrebbero comunque avere il diritto di rifiutarsi di dare seguito a tale richiesta ***una volta fornita una giustificazione per tale rifiuto***.

Or. fr

Emendamento 73
Jessika Van Leeuwen

Proposta di regolamento
Considerando 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(4 bis) Al fine di salvaguardare le condizioni di parità nel mercato interno, gli Stati membri non dovrebbero essere obbligati a contribuire all'applicazione dei divieti relativi alle pratiche commerciali sleali che vanno al di là dell'elenco armonizzato dell'Unione.

Or. en

Emendamento 74
Bert-Jan Ruissen

Proposta di regolamento
Considerando 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(5 bis) Gli Stati membri dovrebbero garantire condizioni di parità, in

particolare per i produttori agricoli, limitando i costi per la presentazione di una denuncia relativa a una pratica commerciale sleale, e prevedendo salvaguardie per garantire la riservatezza, compresa la possibilità di presentare una denuncia anonima;

Or. nl

Emendamento 75
Jessika Van Leeuwen

Proposta di regolamento
Considerando 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(5 bis) Al fine di consentire ai fornitori, in particolare agli agricoltori più piccoli, di beneficiare pienamente del presente regolamento, gli Stati membri dovrebbero condurre campagne di informazione che spieghino come e dove può essere presentata una denuncia e quali garanzie procedurali si applicano.

Or. en

Emendamento 76
Bert-Jan Ruissen

Proposta di regolamento
Considerando 5 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(5 ter) Al fine di garantire che un maggior numero di agricoltori e giardinieri abbiano il coraggio di avvalersi delle possibilità disponibili per presentare una denuncia per pratiche commerciali sleali, aumentando in tal modo l'efficacia della legislazione, gli Stati membri dovrebbero garantire che

	siano rese disponibili informazioni sufficientemente chiare e accessibili sulle possibilità di presentare denunce e denunce transfrontaliere, nonché i recapiti e i dettagli sulla procedura;

Or. nl

Emendamento 77
Waldemar Buda

Proposta di regolamento
Considerando 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
(6) Le autorità di contrasto dovrebbero avere il potere di comunicarsi reciprocamente e utilizzare come prova, conformemente al proprio diritto nazionale, qualsiasi elemento di fatto e di diritto, comprese le informazioni riservate. Le informazioni scambiate sono utilizzate come prova soltanto ai fini dell'applicazione delle norme stabilite dalla direttiva (UE) 2019/633 e in merito alla questione per cui sono state raccolte dall'autorità che le trasmette.	(6) Le autorità di contrasto dovrebbero avere il potere di comunicarsi reciprocamente e utilizzare come prova, conformemente al proprio diritto nazionale, qualsiasi elemento di fatto e di diritto, comprese le informazioni riservate. Le informazioni scambiate sono utilizzate come prova soltanto ai fini dell'applicazione delle norme stabilite dalla direttiva (UE) 2019/633 e in merito alla questione per cui sono state raccolte dall'autorità che le trasmette. ***Particolare attenzione dovrebbe essere prestata alle informazioni riservate o che possono costituire un segreto commerciale. Le disposizioni del presente regolamento dovrebbero pertanto essere applicate fatte salve le disposizioni nazionali in materia di riservatezza e segreto professionale e commerciale.***

Or. pl

Emendamento 78
Daniel Buda, Dan-Ştefan Motreanu

Proposta di regolamento
Considerando 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
(6) Le autorità di contrasto dovrebbero avere il potere di comunicarsi reciprocamente e utilizzare come prova, conformemente al proprio diritto nazionale, qualsiasi elemento di fatto e di diritto, comprese le informazioni riservate. Le informazioni scambiate sono utilizzate come prova soltanto ai fini dell'applicazione delle norme stabilite dalla direttiva (UE) 2019/633 e in merito alla questione per cui sono state raccolte dall'autorità che le trasmette.	(6) Le autorità di contrasto dovrebbero avere il potere di comunicarsi reciprocamente e utilizzare come prova, conformemente al proprio diritto nazionale, qualsiasi elemento di fatto e di diritto, comprese le informazioni riservate***, rispettando nel contempo le disposizioni del regolamento 2016/679 e della direttiva (UE) 2016/943. La trasmissione di informazioni riservate deve essere svolta sulla base di una singola procedura, garantendo la standardizzazione della trasmissione delle informazioni***. Le informazioni scambiate sono utilizzate come prova soltanto ai fini dell'applicazione delle norme stabilite dalla direttiva (UE) 2019/633 e in merito alla questione per cui sono state raccolte dall'autorità che le trasmette.
	Or. ro

Emendamento 79
Bert-Jan Ruissen

Proposta di regolamento
Considerando 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
(6) Le autorità di contrasto dovrebbero avere il potere di comunicarsi reciprocamente e utilizzare come prova, conformemente al proprio diritto nazionale, qualsiasi elemento di fatto e di diritto, comprese le informazioni riservate. Le informazioni scambiate sono utilizzate come prova soltanto ai fini dell'applicazione delle norme stabilite dalla direttiva (UE) 2019/633 e in merito alla questione per cui sono state raccolte dall'autorità che le trasmette.	(6) Le autorità di contrasto dovrebbero avere il potere di comunicarsi reciprocamente e utilizzare come prova, conformemente al proprio diritto nazionale, qualsiasi elemento di fatto e di diritto, comprese le informazioni riservate***, nella piena garanzia di riservatezza e anonimato se richiesto dal denunciante***. Le informazioni scambiate sono utilizzate come prova soltanto ai fini dell'applicazione delle norme stabilite dalla direttiva (UE) 2019/633 e in merito alla questione per cui sono state raccolte dall'autorità che le trasmette.

Or. nl

Emendamento 80
Valérie Deloge, Marie Dauchy, Tomáš Kubín

Proposta di regolamento
Considerando 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(6 bis) Conformemente ai principi di sussidiarietà e di sovranità, gli Stati membri hanno la facoltà di limitare o rifiutare la cooperazione prevista dal presente regolamento qualora possano essere pregiudicati l'ordine pubblico economico, la loro autonomia istituzionale o il loro modello agricolo.

Or. fr

Emendamento 81
Martin Häusling
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Considerando 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(7 bis) Al fine di garantire una cooperazione agevole tra le autorità di contrasto, è opportuno stabilire norme sulla copertura dei costi delle misure adottate a norma del presente regolamento. Al fine di evitare che le richieste di assistenza reciproca comportino costi eccessivi per le autorità di contrasto interpellate, eventuali costi aggiuntivi ragionevoli derivanti dalle misure adottate dall'autorità di contrasto interpellata per soddisfare la richiesta di un'autorità richiedente a norma dell'articolo 5 o 6 del presente regolamento sono sostenuti in egual

	misura dall'autorità di contrasto interpellata e dalle autorità richiedenti. Tuttavia, l'autorità di contrasto interpellata e l'autorità richiedente dovrebbero poter recuperare i costi sostenuti in relazione all'applicazione dalla sanzione pecuniaria riscossa, da loro o dall'autorità nazionale responsabile della riscossione della sanzione pecuniaria.

Or. en

Emendamento 82
Martin Häusling
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Considerando 8

Testo della Commissione	*Emendamento*
(8) Le autorità di contrasto dovrebbero informarsi reciprocamente nel caso in cui una pratica commerciale sleale avente dimensione transfrontaliera abbia avuto luogo o stia avendo luogo nel loro territorio.	(8) Le autorità di contrasto dovrebbero informarsi reciprocamente ***e informare la Commissione*** nel caso in cui una pratica commerciale sleale avente dimensione transfrontaliera abbia avuto luogo o stia avendo luogo nel loro territorio.

Or. en

Emendamento 83
Waldemar Buda

Proposta di regolamento
Considerando 9

Testo della Commissione	*Emendamento*
(9) Le autorità di contrasto dovrebbero avere il potere, nel proprio territorio e conformemente al proprio diritto nazionale, di eseguire le decisioni definitive che impongono sanzioni ***pecuniarie o altre sanzioni di pari efficacia in nome e per***	(9) Le autorità di contrasto dovrebbero avere il potere, nel proprio territorio e conformemente al proprio diritto nazionale, di eseguire le decisioni definitive che impongono sanzioni o di avviare procedimenti di esecuzione di tali

conto di altre autorità di contrasto o di avviare procedimenti di esecuzione di tali decisioni, a condizione che tali altre autorità di contrasto abbiano compiuto sforzi ragionevoli per accertare che gli acquirenti nei cui confronti devono essere applicate le sanzioni ***pecuniarie o altre sanzioni di pari efficacia*** non dispongano di beni sufficienti negli Stati membri di tali altre autorità di contrasto.	decisioni, a condizione che tali altre autorità di contrasto abbiano compiuto sforzi ragionevoli per accertare che gli acquirenti nei cui confronti devono essere applicate le sanzioni non dispongano di beni sufficienti negli Stati membri di tali altre autorità di contrasto.

Or. pl

Emendamento 84
Daniel Buda, Dan-Ştefan Motreanu

Proposta di regolamento
Considerando 9 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(9 bis) Su richiesta di un'autorità di contrasto, la Commissione dovrebbe fornire chiarimenti espliciti sull'esecuzione transfrontaliera delle sanzioni amministrative, compresa la compatibilità dei termini di prescrizione.

Or. ro

Emendamento 85
Daniel Buda, Dan-Ştefan Motreanu

Proposta di regolamento
Considerando 10 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(10 bis) Al fine di aumentare l'efficacia della cooperazione transfrontaliera tra le autorità di contrasto, è opportuno istituire un meccanismo procedurale che consenta di dare priorità alle richieste urgenti. In tal modo, l'autorità di contrasto interpellata

	può gestire meglio gli sforzi volti a fornire una risposta entro il termine legale prescritto, nel rispetto del principio di buona cooperazione e nello spirito di un'efficace tutela dei legittimi interessi delle parti interessate nella filiera agricola e alimentare. Inoltre, sarebbe utile istituire un meccanismo per la gestione delle successive richieste di chiarimenti, senza mantenere il termine di 45 giorni.

Or. ro

Emendamento 86
Waldemar Buda

Proposta di regolamento
Considerando 11

Testo della Commissione	*Emendamento*
(11) Le autorità di contrasto ***non*** dovrebbero avere il diritto di rifiutarsi di dare seguito a una richiesta di informazioni ***o*** di rifiutarsi di partecipare alle misure di esecuzione***, a meno che l'adozione di azioni di esecuzione e di decisioni amministrative a livello nazionale al di fuori del meccanismo di assistenza reciproca non possa garantire la cessazione delle pratiche commerciali sleali aventi dimensione transfrontaliera. Inoltre*** le autorità di contrasto dovrebbero motivare tale rifiuto.	(11) Le autorità di contrasto dovrebbero avere il diritto di rifiutarsi di dare seguito a una richiesta di informazioni ***e*** di rifiutarsi di partecipare alle misure di esecuzione ***in casi giustificati e specifici.*** Le autorità di contrasto dovrebbero ***in ogni caso*** motivare tale rifiuto.

Or. pl

Emendamento 87
Krzysztof Hetman

Proposta di regolamento
Considerando 13

Testo della Commissione	*Emendamento*

(13) Al fine di garantire condizioni uniformi di attuazione delle misure stabilite dal presente regolamento, è opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione per poter elaborare moduli standard per le richieste di informazioni o di misure di esecuzione. Tali competenze dovrebbero essere esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio[4]. ***In assenza di moduli standard elaborati dalla Commissione, le autorità di contrasto dovrebbero avere il diritto di elaborare tali moduli per agevolare il meccanismo di assistenza reciproca.***	(13) Al fine di garantire condizioni uniformi di attuazione delle misure stabilite dal presente regolamento, è opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione per poter elaborare moduli standard per le richieste di informazioni o di misure di esecuzione. Tali competenze dovrebbero essere esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio[4].
[4] Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2011/182/oj).	[4] Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2011/182/oj).

Or. pl

Motivazione

L'uso di moduli standard migliorerà la comunicazione tra gli Stati membri. Per questo motivo, la loro adozione da parte della Commissione dovrebbe essere obbligatoria.

Emendamento 88
Daniel Buda, Dan-Ştefan Motreanu

Proposta di regolamento
Considerando 13

Testo della Commissione	*Emendamento*
(13) Al fine di garantire condizioni uniformi di attuazione delle misure stabilite dal presente regolamento, è opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione per poter elaborare moduli	(13) Al fine di garantire condizioni uniformi di attuazione delle misure stabilite dal presente regolamento, è opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione per poter elaborare moduli

standard per le richieste di informazioni o di misure di esecuzione. Tali competenze dovrebbero essere esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio[4]. In assenza di moduli standard elaborati dalla Commissione, le autorità di contrasto dovrebbero avere il diritto di elaborare tali moduli per agevolare il meccanismo di assistenza reciproca.	standard per le richieste di informazioni o di misure di esecuzione***, per le richieste di assistenza reciproca, per il meccanismo procedurale che consente di dare priorità alle richieste urgenti e per effettuare segnalazioni***. Tali competenze dovrebbero essere esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio[4]. In assenza di moduli standard elaborati dalla Commissione, le autorità di contrasto dovrebbero avere il diritto di elaborare tali moduli per agevolare il meccanismo di assistenza reciproca.
[4] Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2011/182/oj).	[4] Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2011/182/oj).

Or. ro

Emendamento 89
Daniel Buda, Dan-Ştefan Motreanu

Proposta di regolamento
Considerando 13 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(13 bis) Per quanto riguarda il rifiuto di cooperazione tra autorità, dovrebbe essere introdotto un meccanismo di mediazione, coordinato o rappresentato dalla Commissione europea, per chiarire le ambiguità, risolvere potenziali disaccordi o rifiuti ingiustificati di cooperare e prevenire intoppi nel processo di assistenza reciproca.

Emendamento 90
Waldemar Buda

Proposta di regolamento
Considerando 14

Testo della Commissione	*Emendamento*
(14) Se vi è la possibilità che sia in corso una pratica commerciale sleale diffusa avente dimensione transfrontaliera che coinvolge almeno tre Stati membri, le autorità di contrasto interessate da tale pratica dovrebbero poter effettuare segnalazioni, intraprendere azioni coordinate e designare un coordinatore a guida della cooperazione tra le autorità competenti del territorio in cui potrebbe aver luogo la pratica. ***Per stabilire quali autorità di contrasto siano interessate da una pratica commerciale sleale diffusa avente dimensione transfrontaliera, dovrebbero essere presi in considerazione tutti gli aspetti pertinenti, in particolare il luogo in cui è stabilito l'acquirente e l'ubicazione dei fornitori che possono essere interessati dalla*** pratica commerciale sleale. L'individuazione di pratiche commerciali sleali diffuse aventi dimensione transfrontaliera dovrebbe essere sostenuta dallo scambio di informazioni tra le autorità di contrasto qualora vi sia un ragionevole sospetto di tali pratiche. Il coordinatore dovrebbe esercitare la propria competenza in un quadro di stretta cooperazione con le altre autorità di contrasto interessate. Analogamente tutte le autorità di contrasto interessate dovrebbero essere coinvolte attivamente nelle indagini sin dalle fasi iniziali, inviare segnalazioni alla Commissione e alle autorità di contrasto interessate da una pratica commerciale sleale diffusa avente dimensione transfrontaliera e condividere le	(14) Se vi è la possibilità che sia in corso una pratica commerciale sleale diffusa avente dimensione transfrontaliera che coinvolge almeno tre Stati membri, le autorità di contrasto interessate da tale pratica dovrebbero poter effettuare segnalazioni, intraprendere azioni coordinate e designare un coordinatore a guida della cooperazione tra le autorità competenti del territorio in cui potrebbe aver luogo la pratica. ***Di norma, il ruolo del coordinatore dovrebbe essere svolto dall'autorità di contrasto dello Stato membro in cui l'entità che ha violato la direttiva 2019/633 ha la sua sede principale o il suo centro degli interessi economici, in quanto tale autorità è in grado di mettere in campo strumenti giuridici efficaci contro l'entità che ha violato la direttiva e che possono portare all'eliminazione*** della pratica commerciale sleale. L'individuazione di pratiche commerciali sleali diffuse aventi dimensione transfrontaliera dovrebbe essere sostenuta dallo scambio di informazioni tra le autorità di contrasto qualora vi sia un ragionevole sospetto di tali pratiche. Il coordinatore dovrebbe esercitare la propria competenza in un quadro di stretta cooperazione con le altre autorità di contrasto interessate. Analogamente tutte le autorità di contrasto interessate dovrebbero essere coinvolte attivamente nelle indagini sin dalle fasi iniziali, inviare segnalazioni alla Commissione e alle autorità di contrasto interessate da una pratica commerciale

informazioni necessarie a loro disposizione in merito a tali pratiche.

sleale diffusa avente dimensione transfrontaliera e condividere le informazioni necessarie a loro disposizione in merito a tali pratiche.

Or. pl

Emendamento 91
Maria Grapini

Proposta di regolamento
Considerando 14

Testo della Commissione	*Emendamento*
(14) Se vi è la possibilità che sia in corso una pratica commerciale sleale diffusa avente dimensione transfrontaliera che coinvolge almeno ***tre*** Stati membri, le autorità di contrasto interessate da tale pratica dovrebbero poter effettuare segnalazioni, intraprendere azioni coordinate e designare un coordinatore a guida della cooperazione tra le autorità competenti del territorio in cui potrebbe aver luogo la pratica. Per stabilire quali autorità di contrasto siano interessate da una pratica commerciale sleale diffusa avente dimensione transfrontaliera, dovrebbero essere presi in considerazione tutti gli aspetti pertinenti, in particolare il luogo in cui è stabilito l'acquirente e l'ubicazione dei fornitori che possono essere interessati dalla pratica commerciale sleale. L'individuazione di pratiche commerciali sleali diffuse aventi dimensione transfrontaliera dovrebbe essere sostenuta dallo scambio di informazioni tra le autorità di contrasto qualora vi sia un ragionevole sospetto di tali pratiche. Il coordinatore dovrebbe esercitare la propria competenza in un quadro di stretta cooperazione con le altre autorità di contrasto interessate. Analogamente tutte le autorità di contrasto interessate dovrebbero essere coinvolte attivamente nelle indagini sin dalle fasi	(14) Se vi è la possibilità che sia in corso una pratica commerciale sleale diffusa avente dimensione transfrontaliera che coinvolge almeno ***due*** Stati membri, le autorità di contrasto interessate da tale pratica dovrebbero poter effettuare segnalazioni, intraprendere azioni coordinate e designare un coordinatore a guida della cooperazione tra le autorità competenti del territorio in cui potrebbe aver luogo la pratica. Per stabilire quali autorità di contrasto siano interessate da una pratica commerciale sleale diffusa avente dimensione transfrontaliera, dovrebbero essere presi in considerazione tutti gli aspetti pertinenti, in particolare il luogo in cui è stabilito l'acquirente e l'ubicazione dei fornitori che possono essere interessati dalla pratica commerciale sleale. L'individuazione di pratiche commerciali sleali diffuse aventi dimensione transfrontaliera dovrebbe essere sostenuta dallo scambio di informazioni tra le autorità di contrasto qualora vi sia un ragionevole sospetto di tali pratiche. Il coordinatore dovrebbe esercitare la propria competenza in un quadro di stretta cooperazione con le altre autorità di contrasto interessate. Analogamente tutte le autorità di contrasto interessate dovrebbero essere coinvolte attivamente nelle indagini sin dalle fasi

iniziali, inviare segnalazioni alla Commissione e alle autorità di contrasto interessate da una pratica commerciale sleale diffusa avente dimensione transfrontaliera e condividere le informazioni necessarie a loro disposizione in merito a tali pratiche.	iniziali, inviare segnalazioni alla Commissione e alle autorità di contrasto interessate da una pratica commerciale sleale diffusa avente dimensione transfrontaliera e condividere le informazioni necessarie a loro disposizione in merito a tali pratiche.
	Or. ro

Emendamento 92
Waldemar Buda

Proposta di regolamento
Considerando 14 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(14 bis) In considerazione dei notevoli oneri finanziari e amministrativi che le disposizioni del presente regolamento potrebbero imporre alle autorità nazionali, in particolare quando agiscono in qualità di coordinatori, e al fine di aumentare l'efficienza e l'efficacia del presente regolamento, agli Stati membri dovrebbe essere garantito il rimborso delle spese di indagine. La Commissione dovrebbe fornire fonti e norme chiare per il rimborso dei costi sostenuti dalle autorità nazionali nello svolgimento delle indagini.
	Or. pl

Emendamento 93
Maria Grapini

Proposta di regolamento
Considerando 15

Testo della Commissione	*Emendamento*
(15) È opportuno stabilire procedure per il coordinamento delle indagini e delle	(15) È opportuno stabilire procedure per il coordinamento delle indagini e delle

misure di esecuzione connesse alle pratiche commerciali sleali diffuse aventi dimensione transfrontaliera. Le azioni coordinate contro le pratiche commerciali sleali diffuse aventi dimensione transfrontaliera dovrebbero garantire che le autorità di contrasto possano scegliere gli strumenti più appropriati ed efficaci per porre fine a tali pratiche.	misure di esecuzione connesse alle pratiche commerciali sleali diffuse aventi dimensione transfrontaliera. Le azioni coordinate contro le pratiche commerciali sleali diffuse aventi dimensione transfrontaliera dovrebbero garantire che le autorità di contrasto possano scegliere gli strumenti più appropriati ed efficaci per porre fine a tali pratiche ***il più rapidamente possibile***.

Or. ro

Emendamento 94
Waldemar Buda

Proposta di regolamento
Considerando 16

Testo della Commissione	*Emendamento*
(16) È necessario stilare un elenco dei casi in cui un'autorità di contrasto interessata può decidere di rifiutarsi di partecipare a un'azione coordinata. ***In particolare la mancanza di risorse disponibili da parte di un'autorità di contrasto interessata da tale pratica commerciale sleale avente dimensione transfrontaliera non dovrebbe essere considerata una motivazione per rifiutarsi di partecipare a un'azione coordinata.***	(16) È necessario stilare un elenco dei casi in cui un'autorità di contrasto interessata può decidere di rifiutarsi di partecipare a un'azione coordinata.

Or. pl

Emendamento 95
Martin Häusling, David Cormand
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Considerando 17 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(17 bis) Poiché la direttiva (UE)

2019/633 tutela anche i fornitori dell'Unione dalle pratiche commerciali sleali degli acquirenti stabiliti al di fuori dell'Unione, il presente regolamento dovrebbe anche prevedere norme per la cooperazione tra le autorità di contrasto degli Stati membri per quanto riguarda le pratiche commerciali sleali degli acquirenti stabiliti al di fuori dell'Unione e vietate dalla direttiva (UE) 2019/633.

Or. en

Emendamento 96
Luke Ming Flanagan, Sebastian Everding
a nome del gruppo The Left

Proposta di regolamento
Considerando 17 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(17 bis) Poiché la direttiva (UE) 2019/633 si applica alle vendite in cui il fornitore o l'acquirente, o entrambi, sono stabiliti nell'Unione, il presente regolamento dovrebbe riguardare anche la cooperazione tra le autorità europee di contrasto e gli organismi di regolamentazione, gli organismi nazionali per l'esportazione e le ambasciate o altre autorità responsabili stabilite al di fuori dell'UE.

Or. en

Emendamento 97
Maria Grapini

Proposta di regolamento
Considerando 19

Testo della Commissione	*Emendamento*
(19) L'applicazione del presente	(19) L'applicazione del presente

regolamento non dovrebbe incidere sulle indagini penali e sui procedimenti giudiziari negli Stati membri.	regolamento non dovrebbe incidere sulle indagini penali e sui procedimenti giudiziari negli Stati membri***, tenendo presente che le questioni giuridiche sono di competenza nazionale***.

Or. ro

Emendamento 98
Valérie Deloge, Marie Dauchy, Tomáš Kubín

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Il presente regolamento stabilisce determinate norme in base alle quali le autorità di contrasto, designate dai rispettivi Stati membri e incaricate dell'applicazione del divieto di pratiche commerciali sleali nei rapporti tra imprese nella filiera agricola e alimentare a norma della direttiva (UE) 2019/633, cooperano e coordinano le azioni tra loro.	Il presente regolamento stabilisce determinate norme in base alle quali le autorità di contrasto, designate dai rispettivi Stati membri e incaricate dell'applicazione del divieto di pratiche commerciali sleali nei rapporti tra imprese nella filiera agricola e alimentare a norma della direttiva (UE) 2019/633, cooperano e coordinano le azioni tra loro. ***Tali norme mirano ad affrontare le pratiche commerciali inaccettabili nell'ambito di contratti prestabiliti tra fornitori e acquirenti. L'applicazione di tali norme avviene nel pieno rispetto della sovranità degli Stati membri e del diritto di opposizione di ciascuna autorità di contrasto, che può opporsi a qualsiasi cooperazione che possa compromettere l'ordine pubblico economico nazionale.***

Or. fr

Emendamento 99
Martin Häusling
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Il presente regolamento stabilisce determinate norme in base alle quali le autorità di contrasto, designate dai rispettivi Stati membri e incaricate dell'applicazione del divieto di pratiche commerciali sleali nei rapporti tra imprese nella filiera agricola e alimentare a norma della direttiva (UE) 2019/633, cooperano e coordinano le azioni tra loro.	Il presente regolamento stabilisce determinate norme in base alle quali le autorità di contrasto, designate dai rispettivi Stati membri e incaricate dell'applicazione del divieto di pratiche commerciali sleali nei rapporti tra imprese nella filiera agricola e alimentare a norma della direttiva (UE) 2019/633, cooperano e coordinano le azioni tra loro ***e con la Commissione, al fine di migliorare il funzionamento del mercato interno garantendo la conformità e salvaguardando una sana concorrenza e condizioni di parità nel mercato interno***.

Or. en

Emendamento 100
Paulo Do Nascimento Cabral

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
L'ambito di applicazione del presente regolamento concerne l'applicazione del divieto di pratiche commerciali sleali nei rapporti tra imprese nella filiera agricola e alimentare di cui all'articolo 3, paragrafi 1 e 2, della direttiva (UE) 2019/633 aventi dimensione transfrontaliera.	L'ambito di applicazione del presente regolamento concerne l'applicazione del divieto di pratiche commerciali sleali nei rapporti tra imprese nella filiera agricola e alimentare di cui all'articolo 3, paragrafi 1 e 2, della direttiva (UE) 2019/633 aventi dimensione transfrontaliera ***che sono attuate nella vendite di prodotti agricoli e alimentari tra gli acquirenti e i fornitori di cui all'articolo 1, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2019/633, in particolare quando sono adottate da operatori le cui pratiche hanno una componente transfrontaliera intrinseca, come quelle delle alleanze europee per la vendita al dettaglio***.

Or. en

Emendamento 101
Valérie Deloge, Marie Dauchy, Tomáš Kubín

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
L'ambito di applicazione del presente regolamento concerne l'applicazione del divieto di pratiche commerciali sleali nei rapporti tra imprese nella filiera agricola e alimentare di cui all'articolo 3, paragrafi 1 e 2, della direttiva (UE) 2019/633 aventi dimensione transfrontaliera.	L'ambito di applicazione del presente regolamento concerne l'applicazione del divieto di pratiche commerciali sleali nei rapporti tra imprese nella filiera agricola e alimentare di cui all'articolo 3, paragrafi 1 e 2, della direttiva (UE) 2019/633 aventi dimensione transfrontaliera***, che si verificano nell'UE nell'ambito delle vendite di prodotti agricoli e alimentari tra fornitori e acquirenti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2019/633***.

Or. fr

Emendamento 102
Luke Ming Flanagan, Sebastian Everding
a nome del gruppo The Left

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
L'ambito di applicazione del presente regolamento concerne l'applicazione del divieto di pratiche commerciali sleali nei rapporti tra imprese nella filiera agricola e alimentare di cui all'articolo 3, paragrafi 1 e 2, della direttiva (UE) 2019/633 aventi dimensione transfrontaliera.	L'ambito di applicazione del presente regolamento concerne l'applicazione del divieto di pratiche commerciali sleali nei rapporti tra imprese nella filiera agricola e alimentare di cui all'articolo 3, paragrafi 1 e 2, della direttiva (UE) 2019/633 aventi dimensione transfrontaliera ***che sono attuate nelle vendite di prodotti agricoli e alimentari in cui il fornitore o l'acquirente, o entrambi, sono stabiliti nell'Unione, ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2019/633***.

Or. en

Motivazione

Il considerando 12 della direttiva (UE) 2019/633 in materia di pratiche commerciali sleali afferma chiaramente che "[a]nche i fornitori stabiliti al di fuori dell'Unione dovrebbero beneficiare della tutela da pratiche commerciali sleali qualora vendano prodotti agricoli e alimentari nell'Unione". Il mantenimento di questo aspetto nell'ambito di applicazione della nuova proposta è essenziale per garantire condizioni di mercato eque tra i produttori dell'UE e dei paesi terzi, promuovendo nel contempo relazioni commerciali etiche e sostenibili. La menzione alla dimensione transfrontaliera accrescerà il rispetto dell'articolo

1, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2019/633 in materia di pratiche commerciali sleali.

Emendamento 103
Carlo Fidanza, Sergio Berlato, Francesco Ventola

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
L'ambito di applicazione del presente regolamento concerne l'applicazione del divieto di pratiche commerciali sleali nei rapporti tra imprese nella filiera agricola e alimentare di cui all'articolo 3, paragrafi 1 e 2, della direttiva (UE) 2019/633 aventi dimensione transfrontaliera.	L'ambito di applicazione del presente regolamento concerne l'applicazione del divieto di pratiche commerciali sleali nei rapporti tra imprese nella filiera agricola e alimentare di cui all'articolo 3, paragrafi 1 e 2, della direttiva (UE) 2019/633 aventi dimensione transfrontaliera***, in particolare quando sono adottate da operatori le cui pratiche hanno una componente transfrontaliera intrinseca, come quelle delle alleanze europee per la vendita al dettaglio***.

Or. en

Emendamento 104
Herbert Dorfmann

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
L'ambito di applicazione del presente regolamento concerne l'applicazione del divieto di pratiche commerciali sleali nei	L'ambito di applicazione del presente regolamento concerne l'applicazione del divieto di pratiche commerciali sleali nei

rapporti tra imprese nella filiera agricola e alimentare di cui all'articolo 3, paragrafi 1 e 2, della direttiva (UE) 2019/633 aventi dimensione transfrontaliera.	rapporti tra imprese nella filiera agricola e alimentare di cui all'articolo 3, paragrafi 1 e 2, della direttiva (UE) 2019/633 aventi dimensione transfrontaliera***, in particolare quando sono adottate da operatori le cui pratiche hanno una componente transfrontaliera intrinseca, come quelle delle alleanze europee per la vendita al dettaglio***.

Or. en

Emendamento 105
Mireia Borrás Pabón

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
L'ambito di applicazione del presente regolamento concerne l'applicazione del divieto di pratiche commerciali sleali nei rapporti tra imprese nella filiera agricola e alimentare di cui all'articolo 3, paragrafi 1 e 2, della direttiva (UE) 2019/633 aventi dimensione transfrontaliera.	L'ambito di applicazione del presente regolamento concerne l'applicazione del divieto di pratiche commerciali sleali nei rapporti tra imprese nella filiera agricola e alimentare di cui all'articolo 3, paragrafi 1 e 2, della direttiva (UE) 2019/633, aventi dimensione transfrontaliera ***e sulla base dell'ambito di applicazione di cui all'articolo 1 di detta direttiva***.

Or. en

Emendamento 106
Bert-Jan Ruissen

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Tuttavia l'articolo 5 del presente regolamento si applica anche in relazione alle norme nazionali ai sensi dell'articolo 9 della direttiva (UE) 2019/633, se lo Stato membro decide in tal senso	***soppresso***

conformemente al paragrafo 4 di tale articolo.

Or. nl

Motivazione

Per motivi di certezza del diritto, tale disposizione dovrebbe essere soppressa. La cooperazione transfrontaliera tra le autorità di contrasto dovrebbe concentrarsi sulle pratiche commerciali sleali vietate in tutta l'UE a norma della direttiva (UE) 2019/633.

Emendamento 107
Valérie Deloge, Marie Dauchy, Tomáš Kubín

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Tuttavia l'articolo 5 del presente regolamento si applica anche in relazione alle norme nazionali ai sensi dell'articolo 9 della direttiva (UE) 2019/633, se lo Stato membro decide in tal senso conformemente al paragrafo 4 di tale articolo.	Tuttavia l'articolo 5 del presente regolamento si applica anche in relazione alle norme nazionali ai sensi dell'articolo 9 della direttiva (UE) 2019/633, se lo Stato membro decide in tal senso conformemente al paragrafo 4 di tale articolo. ***A tal fine, e conformemente all'articolo 10 del presente regolamento, un'autorità di contrasto può rifiutarsi di dar seguito a una richiesta di assistenza qualora l'accusa di aver condotto una pratica sleale non abbia tenuto conto di una specificità nazionale.***

Or. fr

Emendamento 108
Paulo Do Nascimento Cabral

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Tuttavia l'articolo 5 del presente regolamento si applica anche in relazione	Tuttavia l'articolo 5 del presente regolamento si applica anche alle norme

alle norme nazionali ***ai sensi*** dell'articolo ***9*** della direttiva (UE) 2019/633, se lo Stato membro decide in tal senso conformemente ***al*** paragrafo 4 ***di tale*** articolo.	nazionali ***adottate sulla base*** dell'articolo ***3, paragrafo 1, lettera b), terza frase, o mantenute o adottate sulla base dell'articolo 3, paragrafo 1,*** della direttiva (UE) 2019/633, se lo Stato membro decide in tal senso conformemente ***all'articolo 5,*** paragrafo 4***, del presente regolamento. L'***articolo ***20 bis del presente regolamento si applica in relazione alle pratiche commerciali sleali che coinvolgono acquirenti stabiliti al di fuori dell'Unione***.

Or. en

Emendamento 109
Cristina Maestre

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1 bis. Ciascun Stato membro adotta le opportune misure amministrative e giudiziarie per prevenire o porre fine alle pratiche commerciali sleali di cui all'articolo 3, paragrafi 1 e 2, della direttiva (UE) 2019/633 aventi dimensione transfrontaliera e che sono attuate in tutto o in parte in tale Stato membro. In particolare, a norma dell'articolo 8 della direttiva (UE) 2019/633, l'intervento e la cooperazione dovrebbero essere attuati dalle autorità interessate secondo il principio di maggiore efficacia.

Or. en

Emendamento 110
Paulo Do Nascimento Cabral

Proposta di regolamento
Articolo 3 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) "autorità di contrasto": ***l'***autorità nazionale o le autorità nazionali designate da uno Stato membro a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2019/633;	a) "autorità di contrasto": ***un'***autorità nazionale o le autorità nazionali designate da uno Stato membro a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2019/633;

Or. en

Emendamento 111
Cristina Maestre

Proposta di regolamento
Articolo 3 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) "autorità di contrasto richiedente": l'autorità di contrasto che presenta una richiesta di assistenza reciproca;	b) "autorità di contrasto richiedente": l'autorità di contrasto che presenta una richiesta di assistenza reciproca; ***le richieste saranno inoltrate attraverso un unico punto di contatto designato sulla base dell'articolo 4, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2019/633 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, in materia di pratiche commerciali sleali nei rapporti tra imprese nella filiera agricola e alimentare;***

Or. en

Emendamento 112
Paulo Do Nascimento Cabral

Proposta di regolamento
Articolo 3 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) "autorità di contrasto richiedente": ***l'***autorità di contrasto che presenta una richiesta di assistenza reciproca;	b) "autorità di contrasto richiedente": ***un'***autorità di contrasto che presenta una richiesta di assistenza reciproca;

Or. en

Emendamento 113
Cristina Maestre

Proposta di regolamento
Articolo 3 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
c) "autorità di contrasto interpellata": l'autorità di contrasto che riceve una richiesta di assistenza reciproca;	c) "autorità di contrasto interpellata": l'autorità di contrasto che riceve una richiesta di assistenza reciproca; ***le comunicazioni saranno inoltrate attraverso un unico punto di contatto designato sulla base dell'articolo 4, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2019/633 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, in materia di pratiche commerciali sleali nei rapporti tra imprese nella filiera agricola e alimentare;***

Or. en

Emendamento 114
David Cormand

Proposta di regolamento
Articolo 3 – lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
d) "pratica commerciale sleale avente dimensione transfrontaliera": qualsiasi pratica commerciale sleale ai sensi della direttiva (UE) 2019/633 che coinvolga un fornitore e un acquirente situati in Stati membri diversi;	d) "pratica commerciale sleale avente dimensione transfrontaliera": qualsiasi pratica commerciale sleale ai sensi della direttiva (UE) 2019/633 che coinvolga un fornitore e un acquirente situati in Stati membri diversi ***o tra uno Stato membro e un soggetto di un paese terzo di cui alla direttiva. Ciò dovrebbe includere anche qualsiasi pratica commerciale sleale che sia disciplinata da norme nazionali più severe che si qualificano come norme di applicazione necessaria ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (UE) n. 593/2008***;

Or. en

Emendamento 115
Carmen Crespo Díaz

Proposta di regolamento
Articolo 3 – lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
d) "pratica commerciale sleale avente dimensione transfrontaliera": qualsiasi pratica commerciale sleale ai sensi della direttiva (UE) 2019/633 che coinvolga un fornitore e un acquirente situati in Stati membri diversi;	d) "pratica commerciale sleale avente dimensione transfrontaliera": qualsiasi pratica commerciale sleale ai sensi della direttiva (UE) 2019/633 che coinvolga un fornitore e un acquirente situati in Stati membri diversi ***o qualsiasi pratica commerciale sleale disciplinata da norme nazionali più rigorose che possano essere qualificate come disposizioni imperative a carattere generale ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (UE) 593/2008***;

Or. es

Emendamento 116
Carlo Fidanza, Sergio Berlato, Francesco Ventola

Proposta di regolamento
Articolo 3 – lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
d) "pratica commerciale sleale avente dimensione transfrontaliera": qualsiasi pratica commerciale sleale ai sensi della direttiva (UE) 2019/633 che coinvolga un fornitore e un acquirente situati in Stati membri diversi;	d) "pratica commerciale sleale avente dimensione transfrontaliera": qualsiasi pratica commerciale sleale ai sensi della direttiva (UE) 2019/633 che coinvolga un fornitore e un acquirente situati in Stati membri diversi ***o qualsiasi pratica commerciale sleale disciplinata da norme nazionali più severe che si qualificano come norme di applicazione necessaria ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (UE) n. 593/2008***;

Or. en

Emendamento 117
Herbert Dorfmann

Proposta di regolamento
Articolo 3 – lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
d) "pratica commerciale sleale avente dimensione transfrontaliera": qualsiasi pratica commerciale sleale ai sensi della direttiva (UE) 2019/633 che coinvolga un fornitore e un acquirente situati in Stati membri diversi;	d) "pratica commerciale sleale avente dimensione transfrontaliera": qualsiasi pratica commerciale sleale ai sensi della direttiva (UE) 2019/633 che coinvolga un fornitore e un acquirente situati in Stati membri diversi ***o qualsiasi pratica commerciale sleale disciplinata da norme nazionali più severe che si qualificano come norme di applicazione necessaria ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (UE) n. 593/2008***;

Or. en

Emendamento 118
Luke Ming Flanagan, Sebastian Everding
a nome del gruppo The Left

Proposta di regolamento
Articolo 3 – lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
d) "pratica commerciale sleale avente dimensione transfrontaliera": qualsiasi pratica commerciale sleale ai sensi della direttiva (UE) 2019/633 che coinvolga un fornitore ***e*** un acquirente ***situati in Stati membri diversi***;	d) "pratica commerciale sleale avente dimensione transfrontaliera": qualsiasi pratica commerciale sleale ai sensi della direttiva (UE) 2019/633 che coinvolga un fornitore ***o*** un acquirente***, o entrambi, stabiliti nell'Unione ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 2019/633***;

Or. en

Motivazione

Al fine di rispettare l'articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 2019/633, la dimensione transfrontaliera dovrebbe applicarsi alle vendite in cui il fornitore o l'acquirente, o entrambi,

sono stabiliti nell'Unione.

Emendamento 119
Bert-Jan Ruissen

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
d) "pratica commerciale sleale avente dimensione transfrontaliera": qualsiasi pratica commerciale sleale ai sensi della direttiva (UE) 2019/633 che coinvolga un fornitore e un acquirente situati in Stati membri diversi;	d) "pratica commerciale sleale avente dimensione transfrontaliera": qualsiasi pratica commerciale sleale ai sensi ***dell'articolo 3*** della direttiva (UE) 2019/633 che coinvolga un fornitore e un acquirente situati in Stati membri diversi;

Or. nl

Motivazione

Per motivi di certezza del diritto, tale disposizione dovrebbe essere chiarita. La cooperazione transfrontaliera tra le autorità di contrasto dovrebbe concentrarsi sulle pratiche commerciali sleali vietate in tutta l'UE a norma della direttiva (UE) 2019/633.

Emendamento 120
Paulo Do Nascimento Cabral

Proposta di regolamento
Articolo 3 – lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
d) "pratica commerciale sleale avente dimensione transfrontaliera": qualsiasi pratica commerciale sleale ai sensi della direttiva (UE) 2019/633 che coinvolga un fornitore e un acquirente ***situati*** in Stati membri diversi;	d) "pratica commerciale sleale avente dimensione transfrontaliera": qualsiasi pratica commerciale sleale ai sensi della direttiva (UE) 2019/633 che coinvolga un fornitore e un acquirente ***stabiliti*** in ***due*** Stati membri diversi;

Or. en

Emendamento 121
Martin Häusling

a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 3 – lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
d) "pratica commerciale sleale avente dimensione transfrontaliera": qualsiasi pratica commerciale sleale ai sensi della direttiva (UE) 2019/633 che coinvolga un fornitore e un acquirente ***situati*** in Stati membri diversi;	d) "pratica commerciale sleale avente dimensione transfrontaliera": qualsiasi pratica commerciale sleale ai sensi della direttiva (UE) 2019/633 che coinvolga un fornitore e un acquirente ***stabiliti*** in Stati membri diversi;

Or. en

Emendamento 122
Valérie Deloge, Marie Dauchy, Tomáš Kubín

Proposta di regolamento
Articolo 3 – comma 1 – lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
d) "pratica commerciale sleale avente dimensione transfrontaliera": qualsiasi pratica commerciale sleale ai sensi della direttiva (UE) 2019/633 che coinvolga un fornitore e un acquirente situati in Stati membri diversi;	d) "pratica commerciale sleale avente dimensione transfrontaliera": qualsiasi pratica commerciale sleale ai sensi della direttiva (UE) 2019/633 che coinvolga un fornitore e un acquirente situati in ***due*** Stati membri diversi;

Or. fr

Emendamento 123
Carmen Crespo Díaz

Proposta di regolamento
Articolo 3 - lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	d bis) includere come pratica sleale nella direttiva (UE) 2019/633 l'imposizione unilaterale di imballaggi da parte dell'acquirente o rafforzare l'obbligo di

	negoziare in anticipo e in egual misura eventuali costi o requisiti aggiuntivi, come il tipo di imballaggio.

Or. es

Emendamento 124
Jessika Van Leeuwen

Proposta di regolamento
Articolo 3 – lettera e

Testo della Commissione	*Emendamento*
e) "pratica commerciale sleale diffusa avente dimensione transfrontaliera": qualsiasi pratica commerciale sleale ai sensi della direttiva (UE) 2019/633 che coinvolga almeno tre Stati membri;	e) "pratica commerciale sleale diffusa avente dimensione transfrontaliera": qualsiasi pratica commerciale sleale ai sensi della direttiva (UE) 2019/633 che coinvolga almeno tre Stati membri ***o che riguardi fornitori stabiliti in diversi Stati membri la cui produzione combinata rappresenta una percentuale significativa della produzione totale dell'UE del prodotto in questione***;

Or. en

Emendamento 125
Luke Ming Flanagan, Sebastian Everding
a nome del gruppo The Left

Proposta di regolamento
Articolo 3 – lettera e

Testo della Commissione	*Emendamento*
e) "pratica commerciale sleale diffusa avente dimensione transfrontaliera": qualsiasi pratica commerciale sleale ai sensi della direttiva (UE) 2019/633 che coinvolga almeno tre Stati membri;	e) "pratica commerciale sleale diffusa avente dimensione transfrontaliera": qualsiasi pratica commerciale sleale ai sensi della direttiva (UE) 2019/633 che coinvolga almeno tre Stati membri ***o uno Stato membro e soggetti di paesi terzi***;

Or. en

Motivazione

Al fine di rispettare l'articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 2019/633 in materia di pratiche commerciali sleali, la dimensione transfrontaliera dovrebbe applicarsi alle vendite in cui il fornitore o l'acquirente, o entrambi, sono stabiliti nell'Unione.

Emendamento 126
Paulo Do Nascimento Cabral

Proposta di regolamento
Articolo 3 – lettera e

Testo della Commissione	*Emendamento*
e) "pratica commerciale sleale diffusa avente dimensione transfrontaliera": qualsiasi pratica commerciale sleale ai sensi della direttiva (UE) 2019/633 che coinvolga almeno tre Stati membri;	e) "pratica commerciale sleale diffusa avente dimensione transfrontaliera": qualsiasi pratica commerciale sleale ai sensi della direttiva (UE) 2019/633 che coinvolga ***fornitori e acquirenti stabiliti in*** almeno tre Stati membri;

Or. en

Emendamento 127
Martin Häusling
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 3 – lettera e

Testo della Commissione	*Emendamento*
e) "pratica commerciale sleale diffusa avente dimensione transfrontaliera": qualsiasi pratica commerciale sleale ai sensi della direttiva (UE) 2019/633 che coinvolga almeno tre Stati membri;	e) "pratica commerciale sleale diffusa avente dimensione transfrontaliera": qualsiasi pratica commerciale sleale ai sensi della direttiva (UE) 2019/633 che coinvolga ***parti stabilite in*** almeno tre Stati membri;

Or. en

Emendamento 128
Mireia Borrás Pabón

Proposta di regolamento
Articolo 3 – lettera f

Testo della Commissione	*Emendamento*
f) "decisione definitiva": una decisione che non può (più) essere impugnata con mezzi ordinari.	f) "decisione definitiva": una decisione che non può (più) essere impugnata con mezzi ordinari ***dinanzi ai tribunali nazionali o ad altri organi internazionali competenti***.

Or. en

Emendamento 129
Waldemar Buda

Proposta di regolamento
Articolo 3 – comma 1 – lettera f bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	f bis) g) "coordinatore": autorità di contrasto di uno Stato membro dove l'entità che viola la direttiva (UE) 2019/633 ha la propria sede centrale o centro di attività all'interno dell'UE.

Or. pl

Emendamento 130
Martin Häusling, David Cormand
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 3 – lettera f bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	f bis) "persona responsabile dell'UE": una persona fisica o giuridica stabilita nell'Unione, nominata da un acquirente di un paese terzo per assumersi la responsabilità di cui all'articolo 2, paragrafo 4.

Or. en

Emendamento 131
Valérie Deloge, Marie Dauchy, Raffaele Stancanelli, Tomáš Kubín

Proposta di regolamento
Articolo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 3 bis
	Principi generali
	Gli Stati membri adottano le opportune misure amministrative e giudiziarie per prevenire o porre fine alle pratiche commerciali sleali di cui all'articolo 3, paragrafi 1 e 2, della direttiva (UE) 2019/633 aventi dimensione transfrontaliera e che sono attuate in tutto o in parte nei rispettivi territori.

Or. fr

Emendamento 132
Luke Ming Flanagan, Sebastian Everding
a nome del gruppo The Left

Proposta di regolamento
Articolo 4 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Gli Stati membri provvedono affinché le autorità di contrasto dispongano delle risorse e delle competenze necessarie per l'applicazione del presente regolamento.	Gli Stati membri provvedono affinché le autorità di contrasto dispongano delle risorse e delle competenze necessarie per l'applicazione del presente regolamento***; Gli Stati membri e la Commissione europea devono inoltre garantire che le autorità di contrasto dispongano di risorse sufficienti per promuovere la sensibilizzazione, condividere le informazioni e fornire servizi di consulenza sulla procedura di denuncia all'interno dell'UE e con gli organismi di regolamentazione dei paesi terzi, gli***

organismi nazionali per l'esportazione, le ambasciate e le delegazioni dell'UE.

Or. en

Motivazione

L'applicazione della direttiva (UE) 2019/633 in materia di pratiche commerciali sleali rimane debole, con bassi tassi di denuncia, spesso a causa della mancanza di consapevolezza o del timore di ritorsioni. Questo problema è ancora più pronunciato per i fornitori di paesi terzi.

Emendamento 133
Martin Häusling
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 4 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Gli Stati membri provvedono affinché le autorità di contrasto dispongano delle risorse e delle competenze necessarie per l'applicazione del presente regolamento.	Gli Stati membri provvedono affinché le autorità di contrasto dispongano delle risorse***, comprese le risorse tecniche, finanziarie e umane,*** e delle competenze necessarie per l'applicazione del presente regolamento.

Or. en

Emendamento 134
Valérie Deloge, Marie Dauchy, Raffaele Stancanelli, Tomáš Kubín, Mireia Borrás Pabón

Proposta di regolamento
Articolo 4 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Gli Stati membri provvedono affinché le autorità di contrasto dispongano delle risorse e delle competenze necessarie per l'applicazione del presente regolamento.	Gli Stati membri provvedono affinché le autorità di contrasto dispongano delle risorse e delle competenze necessarie per l'applicazione del presente regolamento ***e affinché sia loro fornita consulenza ove necessario***.

Or. fr

Emendamento 135
Paulo Do Nascimento Cabral

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 4 bis – Riservatezza delle informazioni
	1. Ai fini del presente regolamento, le autorità di contrasto hanno il potere di scambiarsi informazioni e di utilizzare come prova qualsiasi elemento di fatto e di diritto, comprese le informazioni riservate.
	2. Le informazioni scambiate sono utilizzate come prova soltanto ai fini dell'applicazione del presente regolamento e riguardo alla questione per la quale sono state raccolte dall'autorità di contrasto interpellata.
	3. Le informazioni fornite ai sensi del paragrafo 1 sono utilizzate dalle autorità di contrasto nel debito rispetto dei legittimi interessi di una persona fisica o giuridica, compresa la protezione dei segreti commerciali e dei diritti di proprietà intellettuale.
	4. Nei casi in cui un denunciante chieda la protezione delle informazioni ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 3, della direttiva 2019/633, l'autorità di contrasto che riceve la denuncia chiede il consenso del denunciante a fornire le informazioni protette a un'altra autorità di contrasto.

Or. en

Emendamento 136
Jessika Van Leeuwen

Proposta di regolamento
Articolo 4 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Forniscono inoltre risorse umane e finanziarie adeguate per sensibilizzare proattivamente i fornitori sui loro diritti ai sensi del presente regolamento.

Or. en

Emendamento 137
Daniel Buda, Dan-Ştefan Motreanu

Proposta di regolamento
Articolo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 4 bis
	Riservatezza delle informazioni
	1. Ai fini dell'attuazione del presente regolamento, le autorità di contrasto hanno il potere di scambiarsi reciprocamente informazioni e di utilizzare come elemento di prova qualsiasi aspetto di fatto o di diritto, comprese le informazioni riservate.
	2. Le informazioni scambiate tra le autorità possono essere utilizzate come elemento di prova soltanto ai fini del presente regolamento e solo in relazione alla questione per cui sono state raccolte dall'autorità interpellata.
	3. Le autorità di contrasto utilizzeranno le informazioni fornite ai sensi del paragrafo 1 con debito riguardo per gli interessi legittimi di tutte le persone fisiche o giuridiche, per quanto concerne la protezione dei segreti commerciali, dei diritti di proprietà intellettuale e di altre informazioni sensibili.
	4. Se un denunciante ha richiesto la

protezione delle informazioni a norma dell'articolo 5, paragrafo 3, della direttiva (UE) 2019/633, l'autorità ricevente chiede il consenso del denunciante prima di divulgare le informazioni riservate a un'altra autorità.

5. Quando è necessario trasmettere informazioni riservate tra autorità, tale trasmissione è effettuata esclusivamente sulla base di una procedura standardizzata, con criteri chiari in merito allo scopo, alla necessità e alla proporzionalità della trasmissione. La procedura garantisce che, in tutti gli Stati membri, sia rispettato lo stesso livello di protezione delle informazioni, indipendentemente dall'autorità destinataria, conformemente alle norme di cui al regolamento (UE) 2016/679 e alla direttiva (UE) 2016/943.

6. Qualora un'autorità rifiuti espressamente di trasmettere le informazioni a un'altra autorità, essa è tenuta a informare il denunciante dei suoi diritti e mezzi di ricorso e a fornire una valida giustificazione della sua decisione sia all'autorità alla quale ha respinto la richiesta sia al denunciante.

7. La Commissione può adottare atti di esecuzione, conformemente all'articolo 21, che stabiliscono una procedura standardizzata per la trasmissione di informazioni riservate a norma del paragrafo 5.

Or. ro

Emendamento 138
Bert-Jan Ruissen

Proposta di regolamento
Articolo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*

Articolo 4 bis

Attuazione e riservatezza

1. Gli Stati membri provvedono affinché, nell'attuazione del presente regolamento, le autorità di contrasto non impongano ai fornitori oneri aggiuntivi per l'avvio di una procedura.

2. Gli Stati membri provvedono affinché l'autorità di contrasto adotti le misure necessarie per fornire una protezione transfrontaliera all'identità del denunciante o dei membri delle organizzazioni o dei fornitori e per fornire un'adeguata protezione transfrontaliera di qualunque altra informazione la cui divulgazione, secondo il denunciante, sarebbe lesiva degli interessi dei membri delle organizzazioni o dei fornitori. Il denunciante specifica le informazioni per le quali chiede un trattamento riservato.

3. Gli Stati membri si adoperano affinché le autorità di contrasto offrano la possibilità di presentare denunce anonime.

Or. nl

Emendamento 139
Martin Häusling
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 4 bis
	Riservatezza delle informazioni
	1. Ai fini del presente regolamento, le autorità di contrasto hanno il potere di scambiarsi informazioni e di utilizzare come prova qualsiasi elemento di fatto e di diritto, comprese le informazioni riservate.

2. Le informazioni scambiate sono utilizzate come prova soltanto ai fini dell'applicazione del presente regolamento e riguardo alla questione per la quale sono state raccolte dall'autorità di contrasto interpellata.

Or. en

Emendamento 140
Cristina Maestre

Proposta di regolamento
Articolo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 4 bis
	Riservatezza delle informazioni
	1. Ai fini del presente regolamento, le autorità di contrasto hanno il potere di scambiarsi informazioni e di utilizzare come prova qualsiasi elemento di fatto e di diritto, comprese le informazioni riservate. 2. Le informazioni scambiate dalle autorità di contrasto sono utilizzate esclusivamente ai fini del presente regolamento e sono trattate come riservate nel debito rispetto dei legittimi interessi dei fornitori.

Or. en

Emendamento 141
Bert-Jan Ruissen

Proposta di regolamento
Articolo 4 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 4 ter
	Sensibilizzazione

	Gli Stati membri provvedono affinché i produttori agricoli siano attivamente informati sulle possibilità di presentare una denuncia per pratiche commerciali sleali e pratiche commerciali sleali transfrontaliere.
	Gli Stati membri garantiscono informazioni chiare e accessibili sui dettagli delle autorità competenti e sulle condizioni e la durata della procedura.

Or. nl

Emendamento 142
Valérie Deloge, Marie Dauchy, Tomáš Kubín

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Su richiesta di un'autorità di contrasto richiedente, l'autorità di contrasto interpellata fornisce senza indugio, entro 60 giorni salvo diverso accordo, all'autorità di contrasto richiedente le informazioni richieste per stabilire se nello Stato membro dell'autorità di contrasto richiedente abbia avuto luogo o stia avendo luogo una pratica commerciale sleale avente dimensione transfrontaliera.	1. Su richiesta di un'autorità di contrasto richiedente, l'autorità di contrasto interpellata fornisce senza indugio, entro 60 giorni salvo diverso accordo, all'autorità di contrasto richiedente le informazioni richieste per stabilire se nello Stato membro dell'autorità di contrasto richiedente abbia avuto luogo o stia avendo luogo una pratica commerciale sleale avente dimensione transfrontaliera. ***L'autorità di contrasto interpellata, se lo ritiene necessario, può far convalidare la sua risposta da un'autorità giudiziaria nazionale competente, al fine di garantire nel miglior modo possibile il rispetto del diritto nazionale. In caso di consultazione di un'autorità giudiziaria competente, il termine di 60 giorni è sospeso fino alla pronuncia della decisione.***

Or. fr

Emendamento 143

Daniel Buda, Dan-Ştefan Motreanu

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Su richiesta di un'autorità di contrasto richiedente, l'autorità di contrasto interpellata fornisce senza indugio, entro ***60*** giorni salvo diverso accordo, all'autorità di contrasto richiedente le informazioni richieste per stabilire se nello Stato membro dell'autorità di contrasto richiedente abbia avuto luogo o stia avendo luogo una pratica commerciale sleale avente dimensione transfrontaliera.	1. Su richiesta di un'autorità di contrasto richiedente, l'autorità di contrasto interpellata fornisce senza indugio, entro ***45*** giorni salvo diverso accordo, all'autorità di contrasto richiedente le informazioni richieste per stabilire se nello Stato membro dell'autorità di contrasto richiedente abbia avuto luogo o stia avendo luogo una pratica commerciale sleale avente dimensione transfrontaliera.

Or. ro

Emendamento 144
Paulo Do Nascimento Cabral

Proposta di regolamento
Articolo 5 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Su richiesta di un'autorità di contrasto richiedente, l'autorità di contrasto interpellata fornisce senza indugio, entro ***60*** giorni salvo diverso accordo, all'autorità di contrasto richiedente le informazioni richieste per stabilire se nello Stato membro dell'autorità di contrasto richiedente abbia avuto luogo o stia avendo luogo una pratica commerciale sleale avente dimensione transfrontaliera.	1. Su richiesta di un'autorità di contrasto richiedente, l'autorità di contrasto interpellata fornisce senza indugio, entro ***90*** giorni salvo diverso accordo, all'autorità di contrasto richiedente le informazioni richieste per stabilire se nello Stato membro dell'autorità di contrasto richiedente abbia avuto luogo o stia avendo luogo una pratica commerciale sleale avente dimensione transfrontaliera.

Or. en

Emendamento 145
Maria Grapini

Proposta di regolamento

Articolo 5 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Su richiesta di un'autorità di contrasto richiedente, l'autorità di contrasto interpellata fornisce senza indugio, entro ***60*** giorni salvo diverso accordo, all'autorità di contrasto richiedente le informazioni richieste per stabilire se nello Stato membro dell'autorità di contrasto richiedente abbia avuto luogo o stia avendo luogo una pratica commerciale sleale avente dimensione transfrontaliera.	1. Su richiesta di un'autorità di contrasto richiedente, l'autorità di contrasto interpellata fornisce senza indugio, entro ***45*** giorni salvo diverso accordo, all'autorità di contrasto richiedente le informazioni richieste per stabilire se nello Stato membro dell'autorità di contrasto richiedente abbia avuto luogo o stia avendo luogo una pratica commerciale sleale avente dimensione transfrontaliera.

Or. ro

Emendamento 146
Maria Grapini

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Le informazioni fornite sono raccolte solo dall'autorità di contrasto interpellata e utilizzate solo dall'autorità di contrasto richiedente conformemente alla propria legislazione nazionale.	3. Le informazioni fornite sono raccolte solo dall'autorità di contrasto interpellata e utilizzate solo dall'autorità di contrasto richiedente conformemente alla propria legislazione nazionale ***e nel rispetto del GDPR***.

Or. ro

Emendamento 147
Paulo Do Nascimento Cabral

Proposta di regolamento
Articolo 5 – comma 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Le informazioni fornite sono raccolte solo dall'autorità di contrasto interpellata e utilizzate solo dall'autorità di	3. Le informazioni fornite sono raccolte solo dall'autorità di contrasto interpellata e utilizzate solo dall'autorità di

contrasto richiedente conformemente alla propria legislazione nazionale.	contrasto richiedente conformemente alla propria legislazione nazionale ***pertinente***.

Or. en

Emendamento 148
Valérie Deloge, Marie Dauchy, Tomáš Kubín, Mireia Borrás Pabón

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Le informazioni fornite sono raccolte solo dall'autorità di contrasto interpellata e utilizzate solo dall'autorità di contrasto richiedente conformemente ***alla propria legislazione nazionale***.	3. Le informazioni fornite sono raccolte solo dall'autorità di contrasto interpellata e utilizzate solo dall'autorità di contrasto richiedente conformemente ***alle rispettive legislazioni nazionali***.

Or. fr

Emendamento 149
Valérie Deloge, Marie Dauchy, Tomáš Kubín

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	3 bis. Se l'autorità di contrasto interpellata non è in possesso delle informazioni richieste, la risposta di cui al paragrafo 1 può limitarsi a indicare l'assenza di tali informazioni.

Or. fr

Emendamento 150
Bert-Jan Ruissen

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. Gli Stati membri possono decidere se le autorità di contrasto possono avvalersi delle possibilità di cui al presente articolo in relazione alle norme nazionali ai sensi dell'articolo 9 della direttiva (UE) 2019/633.	***soppresso***
Quando l'autorità di contrasto richiedente si avvale della possibilità di cui al paragrafo 1, l'autorità di contrasto interpellata può rifiutarsi di fornire informazioni, indicando i motivi del rifiuto.	

Or. nl

Motivazione

Per motivi di certezza del diritto, tale disposizione dovrebbe essere soppressa. La cooperazione transfrontaliera tra le autorità di contrasto dovrebbe concentrarsi sulle pratiche commerciali sleali vietate in tutta l'UE a norma della direttiva (UE) 2019/633.

Emendamento 151
Paulo Do Nascimento Cabral

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 4 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Gli Stati membri possono decidere se le autorità di contrasto possono avvalersi delle possibilità di cui al presente articolo in relazione alle norme nazionali ***ai sensi dell'***articolo 9 della direttiva (UE) 2019/633.	Gli Stati membri possono decidere se le autorità di contrasto possono avvalersi delle possibilità di cui al presente articolo in relazione alle norme nazionali ***adottate in base all'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), terza frase, o in base all'***articolo 9***, paragrafo 1,*** della direttiva(UE) 2019/633. ***Quando si avvale della possibilità di cui al comma 1, l'autorità di contrasto richiedente:***
	a) indica il presente regolamento quale base giuridica;
	b) indica la legge nazionale che stabilisce il divieto della pratica commerciale sleale in questione che va al di là della direttiva

(UE) 2019/633 e se tale legge nazionale si basa sull'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), terza frase o sull'articolo 9, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2019/633;

c) descrive la finalità della richiesta;

d) descrive la pratica commerciale sleale in questione e specifica in che modo va al di là della direttiva (UE) 2019/633;

e) specifica le informazioni richieste.

Or. en

Emendamento 152
Herbert Dorfmann

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 4 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Gli Stati membri possono decidere se le autorità di contrasto possono avvalersi delle possibilità di cui al presente articolo in relazione alle norme nazionali ai sensi dell'articolo 9 della direttiva (UE) 2019/633.	Gli Stati membri possono decidere se le autorità di contrasto possono avvalersi delle possibilità di cui al presente articolo in relazione alle norme nazionali ai sensi dell'articolo 9 della direttiva (UE) 2019/633 ***che non si qualifichino come norme di applicazione necessaria ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (UE) n. 593/2008***.

Or. en

Emendamento 153
Carlo Fidanza, Sergio Berlato, Francesco Ventola

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 4 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Gli Stati membri possono decidere se le autorità di contrasto possono avvalersi delle possibilità di cui al presente articolo in relazione alle norme nazionali ai sensi	Gli Stati membri possono decidere se le autorità di contrasto possono avvalersi delle possibilità di cui al presente articolo in relazione alle norme nazionali ai sensi

dell'articolo 9 della direttiva (UE) 2019/633.	dell'articolo 9 della direttiva (UE) 2019/633 ***che non si qualifichino come norme di applicazione necessaria ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (UE) n. 593/2008***.

Or. en

Emendamento 154
Mireia Borrás Pabón

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 4 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Gli Stati membri possono decidere se le autorità di contrasto possono avvalersi delle possibilità di cui al presente articolo in relazione alle norme nazionali ai sensi dell'articolo 9 della direttiva (UE) 2019/633.	***Fatte salve le circostanze di cui al paragrafo 5,*** gli Stati membri possono decidere se le autorità di contrasto possono avvalersi delle possibilità di cui al presente articolo in relazione alle norme nazionali ai sensi dell'articolo 9 della direttiva (UE) 2019/633.

Or. en

Emendamento 155
Luke Ming Flanagan, Sebastian Everding
a nome del gruppo The Left

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 4 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Quando l'autorità di contrasto richiedente si avvale della possibilità di cui al paragrafo 1, l'autorità di contrasto interpellata può rifiutarsi di fornire informazioni, indicando i motivi del rifiuto.	***soppresso***

Or. en

Motivazione

Si ritiene che consentire a un'autorità di rifiutarsi di fornire informazioni a un'altra pregiudicherebbe gli obiettivi stessi della proposta, ossia agevolare la collaborazione transfrontaliera attraverso la condivisione delle informazioni. In ogni caso, la nuova proposta sulla cooperazione non dovrebbe pregiudicare le normative nazionali in materia di pratiche commerciali sleali. Ciò contraddirà l'obiettivo generale della direttiva di combattere le pratiche commerciali sleali e l'articolo 9 della direttiva in materia di pratiche commerciali sleali.

Emendamento 156
Martin Häusling
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 4 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Quando l'autorità di contrasto richiedente si avvale della possibilità di cui al paragrafo 1, l'autorità di contrasto interpellata può rifiutarsi di fornire informazioni, indicando i motivi del rifiuto.	Quando l'autorità di contrasto richiedente si avvale della possibilità di cui al paragrafo 1, l'autorità di contrasto interpellata può rifiutarsi di fornire informazioni, indicando i motivi del rifiuto. ***L'autorità di contrasto interpellata motiva il suo rifiuto con una risposta motivata entro il termine di cui al primo paragrafo. La decisione di respingere la denuncia è soggetta a controllo giurisdizionale e i fornitori interessati o i loro rappresentanti hanno il diritto di contestare il rifiuto dinanzi a un'autorità competente.***

Or. en

Emendamento 157
Daniel Buda, Dan-Ştefan Motreanu

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 4 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Quando l'autorità di contrasto richiedente si avvale della possibilità di cui al paragrafo 1, l'autorità di contrasto interpellata può	Quando l'autorità di contrasto richiedente si avvale della possibilità di cui al paragrafo 1, l'autorità di contrasto interpellata può

rifiutarsi di fornire informazioni, indicando i motivi del rifiuto.	rifiutarsi di fornire informazioni, indicando i motivi ***obiettivi*** del rifiuto. ***Nei casi in cui l'autorità di contrasto interpellata fornisca solo informazioni parziali all'autorità di contrasto richiedente, essa deve indicare i motivi della sua risposta incompleta.***

Or. ro

Emendamento 158
Waldemar Buda

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 4 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Quando l'autorità di contrasto richiedente si avvale della possibilità di cui al paragrafo 1, l'autorità di contrasto interpellata può rifiutarsi di fornire informazioni, indicando i motivi del rifiuto.	***5.*** Quando l'autorità di contrasto richiedente si avvale della possibilità di cui al paragrafo 1, l'autorità di contrasto interpellata può rifiutarsi di fornire informazioni, indicando i motivi del rifiuto. ***In particolare, il comma 2 si applica fatte salve le disposizioni nazionali in materia di riservatezza e segreto professionale e commerciale.***

Or. pl

Emendamento 159
Maria Grapini

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 4 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Quando l'autorità di contrasto richiedente si avvale della possibilità di cui al paragrafo 1, l'autorità di contrasto interpellata può rifiutarsi di fornire informazioni, indicando i motivi del rifiuto.	Quando l'autorità di contrasto richiedente si avvale della possibilità di cui al paragrafo 1, l'autorità di contrasto interpellata può rifiutarsi di fornire informazioni, indicando i motivi del rifiuto ***in base al presente regolamento***.

Or. ro

Emendamento 160
Valérie Deloge, Marie Dauchy, Raffaele Stancanelli, Tomáš Kubín

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 4 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Quando l'autorità di contrasto richiedente si avvale della possibilità di cui al paragrafo 1, l'autorità di contrasto interpellata può rifiutarsi di fornire informazioni, indicando i motivi del rifiuto.	Quando l'autorità di contrasto richiedente si avvale della possibilità di cui al paragrafo 1, l'autorità di contrasto interpellata può rifiutarsi di fornire informazioni, indicando i motivi del rifiuto ***senza ritardo ed entro 30 giorni***.

Or. fr

Emendamento 161
Paulo Do Nascimento Cabral

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 4 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Quando l'autorità di contrasto richiedente si avvale della possibilità di cui al paragrafo 1, l'autorità di contrasto interpellata ***può rifiutarsi di fornire*** informazioni, indicando i motivi del rifiuto.	Quando l'autorità di contrasto richiedente si avvale della possibilità di cui al paragrafo 1, l'autorità di contrasto interpellata ***fornisce, entro 90 giorni,*** informazioni, indicando i motivi del rifiuto.

Or. en

Emendamento 162
Daniel Buda, Dan-Ştefan Motreanu

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 4 – comma 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*

Quando l'autorità di contrasto interpellata non dispone delle informazioni richieste, la risposta di cui al paragrafo 1 deve indicare che tali informazioni mancano.

In tali casi, l'autorità interessata può decidere, di propria iniziativa, di ottenere le informazioni necessarie, notificare all'autorità di contrasto richiedente che sta avviando indagini e successivamente inviare una seconda risposta aggiornata.

Or. ro

Emendamento 163
Daniel Buda, Dan-Ştefan Motreanu

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	4 bis. Al fine di aumentare l'efficacia della cooperazione transfrontaliera tra le autorità di contrasto nel settore della lotta contro le pratiche commerciali sleali, è istituito un meccanismo procedurale specifico per consentire di dare priorità alle richieste urgenti presentate dalle autorità competenti di altri Stati membri.

Or. ro

Emendamento 164
Daniel Buda, Dan-Ştefan Motreanu

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 4 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	4 ter. La Commissione può adottare atti di esecuzione, ai sensi dell'articolo 21, che stabiliscono un meccanismo procedurale specifico per dare priorità alle richieste

urgenti a norma del paragrafo 4 bis.

Or. ro

Emendamento 165
Valérie Deloge, Marie Dauchy, Tomáš Kubín

Proposta di regolamento
Articolo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 5 bis
	Riservatezza delle informazioni
	1. Ai fini del presente regolamento, le autorità di contrasto sono tenute a scambiarsi informazioni e a utilizzare come prova qualsiasi elemento di fatto o di diritto, comprese informazioni riservate o sensibili, qualora un'autorità giudiziaria competente dello Stato membro interessato non abbia adottato una motivata decisione contraria.
	2. Le informazioni scambiate sono utilizzate come elemento di prova soltanto ai fini dell'applicazione del presente regolamento e riguardo alla questione per la quale sono state raccolte dall'autorità di contrasto.
	3. Le informazioni fornite conformemente al paragrafo 1 sono utilizzate dalle autorità di contrasto tenendo debitamente conto degli interessi legittimi delle persone fisiche o giuridiche, compresa la protezione del segreto commerciale e del diritto di proprietà intellettuale.
	4. Nel caso in cui una delle parti richieda la protezione delle informazioni a norma dell'articolo 5, paragrafo 3, della direttiva (UE) 2019/633, l'autorità di contrasto richiedente deve chiedere espressamente il consenso della parte interessata per poter ricevere, o se necessario trasmettere, tali informazioni.

Or. fr

Emendamento 166
Mireia Borrás Pabón

Proposta di regolamento
Articolo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 5 bis
	Su iniziativa di un'autorità competente o di uno Stato membro, può essere richiesto che:
	a) l'autorità di contrasto richiedente ritiri la richiesta ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 4; e
	b) se le informazioni sono già state fornite, l'autorità di contrasto interpellata ritiri le informazioni fornite quando è in corso una valutazione della compatibilità delle norme nazionali di cui all'articolo 9 della direttiva (UE) 2019/633 con le norme che disciplinano il funzionamento del mercato interno o quando vi sono ragionevoli motivi per ritenere che dette norme nazionali non siano compatibili con tali norme.

Or. en

Emendamento 167
Valérie Deloge, Marie Dauchy, Tomáš Kubín

Proposta di regolamento
Articolo 5 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 5 ter
	Obblighi di trasparenza
	1. Conformemente all'articolo 5 della direttiva (UE) 2019/633, sono adottate le

	misure necessarie per garantire un'adeguata protezione dell'identità del denunciante, dei membri o dei fornitori. Tuttavia, a fini di trasparenza ed equità, l'autorità di contrasto richiedente informa l'entità o l'acquirente interessati dell'avvio del procedimento, indicando almeno la pratica o le pratiche contestate, senza fornire informazioni specifiche che potrebbero danneggiare il denunciante o i denuncianti.
	2. Le autorità nazionali di contrasto sono tenute a informare tutte le parti delle fasi del procedimento, compreso il ricorso a una richiesta di assistenza reciproca a norma dell'articolo 9 o il rifiuto di dar seguito a una richiesta di assistenza reciproca a norma dell'articolo 10 del presente regolamento.

Or. fr

Emendamento 168
Valérie Deloge, Marie Dauchy, Tomáš Kubín

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Su richiesta e per conto dell'autorità di contrasto richiedente, l'autorità di contrasto interpellata ***esercita***, conformemente alle norme nazionali del proprio Stato membro, i poteri di cui all'articolo 6, paragrafo 1, primo comma, lettere a), b) e c), della direttiva (UE) 2019/633.	1. Su richiesta e per conto dell'autorità di contrasto richiedente, l'autorità di contrasto interpellata ***può esercitare***, conformemente alle norme nazionali del proprio Stato membro, i poteri di cui all'articolo 6, paragrafo 1, primo comma, lettere a), b) e c), della direttiva (UE) 2019/633. ***Qualsiasi richiesta di applicazione di una decisione dell'autorità di contrasto di un altro Stato membro può essere subordinata, prima dell'applicazione, all'approvazione preventiva di un organo giudiziario nazionale competente dello Stato membro dell'autorità richiedente.***

Or. fr

Emendamento 169
Paulo Do Nascimento Cabral

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Su richiesta e per conto dell'autorità di contrasto richiedente, l'autorità di contrasto interpellata esercita, conformemente alle norme nazionali del proprio Stato membro, i poteri di cui all'articolo 6, paragrafo 1, primo comma, lettere a), b) ***e*** c), della direttiva (UE) 2019/633.	1. Su richiesta e per conto dell'autorità di contrasto richiedente, l'autorità di contrasto interpellata esercita, conformemente alle norme nazionali del proprio Stato membro, i poteri di cui all'articolo 6, paragrafo 1, primo comma, lettere a), b)***,*** c) ***e d)***, della direttiva (UE) 2019/633 ***e al proprio diritto nazionale***.

Or. en

Emendamento 170
Paulo Do Nascimento Cabral

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Quando un'autorità di contrasto interpellata esercita i poteri di cui all'articolo 6, paragrafo 1, primo comma, lettere a), b) ***e*** c), della direttiva (UE) 2019/633 su richiesta e per conto dell'autorità di contrasto richiedente, i funzionari e le altre persone che li accompagnano, autorizzati o nominati dall'autorità di contrasto richiedente, hanno la facoltà di presenziare e assistere l'autorità di contrasto interpellata, sotto la supervisione dei funzionari di quest'ultima.	2. Quando un'autorità di contrasto interpellata esercita i poteri di cui all'articolo 6, paragrafo 1, primo comma, lettere a), b)***,*** c) ***e d)***, della direttiva (UE) 2019/633 su richiesta e per conto dell'autorità di contrasto richiedente, i funzionari e le altre persone che li accompagnano, autorizzati o nominati dall'autorità di contrasto richiedente, hanno la facoltà di presenziare e assistere l'autorità di contrasto interpellata, sotto la supervisione dei funzionari di quest'ultima.

Or. en

Emendamento 171
Paulo Do Nascimento Cabral

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. L'autorità di contrasto interpellata informa l'autorità di contrasto richiedente circa i provvedimenti e le misure adottate e che intende adottare.	3. L'autorità di contrasto interpellata informa ***senza indugio*** l'autorità di contrasto richiedente circa i provvedimenti e le misure adottate e che intende adottare.

Or. en

Emendamento 172
Arash Saeidi

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	3 bis. Al fine di prevenire l'impatto delle pratiche commerciali sleali da parte delle centrali di committenza transfrontaliere, le autorità di contrasto devono, su richiesta di un'autorità di contrasto richiedente, svolgere indagini specifiche volte a individuare strategie per la compressione dei margini agricoli e l'appropriazione del valore aggiunto. Tali indagini devono comprendere un'analisi comparativa dei prezzi praticati da tali centrali di committenza nei vari Stati membri e l'individuazione di pratiche che possono costituire abusi di posizione dominante o ricatti contrattuali.

Or. fr

Emendamento 173
Mireia Borrás Pabón

Proposta di regolamento

Articolo 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 6 bis
	Le autorità di contrasto non possono avvalersi delle possibilità di cui al presente articolo in relazione alle norme nazionali ai sensi dell'articolo 9 della direttiva (UE) 2019/633.

Or. en

Emendamento 174
Valérie Deloge, Marie Dauchy, Tomáš Kubín

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Su richiesta di un'autorità di contrasto richiedente, l'autorità interpellata applica, conformemente al proprio diritto nazionale, le decisioni definitive che impongono sanzioni pecuniarie o altre sanzioni di pari efficacia e misure provvisorie adottate a norma dell'articolo 6, paragrafo 1, primo comma, lettera e), della direttiva (UE) 2019/633.	1. Su richiesta di un'autorità di contrasto richiedente, l'autorità interpellata applica, conformemente al proprio diritto nazionale, le decisioni definitive che impongono sanzioni pecuniarie o altre sanzioni di pari efficacia e misure provvisorie adottate a norma dell'articolo 6, paragrafo 1, primo comma, lettera e), della direttiva (UE) 2019/633. ***Qualsiasi richiesta di applicazione di una decisione dell'autorità di contrasto di un altro Stato membro può essere subordinata, prima dell'applicazione, all'approvazione preventiva di un organo giudiziario nazionale competente dello Stato membro dell'autorità richiedente.***

Or. fr

Emendamento 175
Martin Häusling
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento

Articolo 7 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Su richiesta di un'autorità di contrasto richiedente, l'autorità interpellata applica, conformemente al proprio diritto nazionale, le decisioni definitive che impongono sanzioni pecuniarie o altre sanzioni di pari efficacia e misure provvisorie adottate a norma dell'articolo 6, paragrafo 1, primo comma, lettera e), della direttiva (UE) 2019/633.	1. Su richiesta di un'autorità di contrasto richiedente, l'autorità interpellata applica, conformemente al proprio diritto nazionale, le decisioni definitive che impongono sanzioni pecuniarie o altre sanzioni di pari efficacia e misure provvisorie adottate a norma dell'articolo 6, paragrafo 1, primo comma, lettera e), della direttiva (UE) 2019/633. ***Le sanzioni pecuniarie inflitte agli acquirenti di paesi terzi a norma del presente regolamento sono esecutive nei confronti della persona responsabile dell'UE. I giudici nazionali riconoscono tale responsabilità come vincolante in solido.***

Or. en

Emendamento 176
Paulo Do Nascimento Cabral

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Su richiesta di un'autorità di contrasto richiedente, l'autorità interpellata applica, conformemente al proprio diritto nazionale, le decisioni definitive che impongono sanzioni pecuniarie o altre sanzioni di pari efficacia e misure provvisorie adottate a norma dell'articolo 6, paragrafo 1, primo comma, lettera e), della direttiva (UE) 2019/633.	1. Su richiesta di un'autorità di contrasto richiedente, l'autorità interpellata applica, conformemente al proprio diritto nazionale, le decisioni definitive che impongono sanzioni pecuniarie o altre sanzioni di pari efficacia e misure provvisorie adottate a norma dell'articolo 6, paragrafo 1, primo comma, lettera e), della direttiva (UE) 2019/633 ***da parte dello Stato membro dell'autorità di contrasto richiedente***.

Or. en

Emendamento 177

Waldemar Buda

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Su richiesta di un'autorità di contrasto richiedente, l'autorità interpellata applica, conformemente al proprio diritto nazionale, le decisioni definitive che impongono sanzioni ***pecuniarie o altre sanzioni di pari efficacia*** e misure provvisorie adottate a norma dell'articolo 6, paragrafo 1, primo comma, lettera e), della direttiva (UE) 2019/633.	1. Su richiesta di un'autorità di contrasto richiedente, l'autorità interpellata applica, conformemente al proprio diritto nazionale, le decisioni definitive che impongono sanzioni e misure provvisorie adottate a norma dell'articolo 6, paragrafo 1, primo comma, lettera e), della direttiva (UE) 2019/633.

Or. pl

Emendamento 178
Waldemar Buda

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1 bis. 1. Il presente regolamento lascia impregiudicate le norme nazionali che stabiliscono le sanzioni e le pene nei confronti di pratiche commerciali sleali, come definite nella direttiva 2019/633, a condizione che tali norme nazionali siano compatibili con le norme relative al funzionamento del mercato interno.

Or. pl

Emendamento 179
Paulo Do Nascimento Cabral

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Il paragrafo 1 si applica solo nella misura in cui, dopo aver compiuto sforzi ragionevoli nel proprio territorio, l'autorità di contrasto richiedente abbia accertato che l'acquirente nei cui confronti sono applicabili la sanzione pecuniaria o altre sanzioni e le misure provvisorie non dispone di beni sufficienti nel territorio del ***suo*** Stato membro.	2. Il paragrafo 1 si applica solo nella misura in cui, dopo aver compiuto sforzi ragionevoli nel proprio territorio, l'autorità di contrasto richiedente abbia accertato che l'acquirente nei cui confronti sono applicabili la sanzione pecuniaria o altre sanzioni e le misure provvisorie non dispone di beni sufficienti nel territorio ***dello*** Stato membro ***dell'autorità di contrasto richiedente***.

Or. en

Emendamento 180
Waldemar Buda

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Il paragrafo 1 si applica solo nella misura in cui, dopo aver compiuto sforzi ragionevoli nel proprio territorio, l'autorità di contrasto richiedente abbia accertato che l'acquirente nei cui confronti sono applicabili la sanzione ***pecuniaria o altre sanzioni*** e le misure provvisorie non dispone di beni sufficienti nel territorio del suo Stato membro.	2. Il paragrafo 1 si applica solo nella misura in cui, dopo aver compiuto sforzi ragionevoli nel proprio territorio, l'autorità di contrasto richiedente abbia accertato che l'acquirente nei cui confronti sono applicabili la sanzione e le misure provvisorie non dispone di beni sufficienti nel territorio del suo Stato membro.

Or. pl

Emendamento 181
Paulo Do Nascimento Cabral

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. Le questioni relative ai termini di prescrizione per l'applicazione delle	4. Le questioni relative ai termini di prescrizione per l'applicazione delle

sanzioni pecuniarie, di altre sanzioni di pari efficacia e delle misure provvisorie sono disciplinate dal diritto nazionale dello Stato membro dell'autorità interpellata.	sanzioni pecuniarie, di altre sanzioni di pari efficacia e delle misure provvisorie sono disciplinate dal diritto nazionale dello Stato membro dell'autorità ***di contrasto*** interpellata.
	Or. en

Emendamento 182
Paulo Do Nascimento Cabral

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	4 bis. Articolo 7 bis – Costi
	1. In relazione alle misure adottate a norma degli articoli 5 o 6, su richiesta dell'autorità di contrasto interpellata, l'autorità di contrasto richiedente sostiene integralmente tutti i costi aggiuntivi ragionevoli, compresi i costi di traduzione, retributivi e amministrativi, derivanti dalla richiesta.
	2. L'autorità di contrasto interpellata può recuperare la totalità dei costi sostenuti in relazione alle misure adottate a norma dell'articolo 7 dai pagamenti delle sanzioni pecuniarie riscossi per conto dell'autorità di contrasto richiedente, compresi i costi di traduzione, retributivi e amministrativi. Se l'autorità di contrasto interpellata non riesce a riscuotere le sanzioni pecuniarie può chiedere all'autorità richiedente di farsi carico dei costi sostenuti.
	3. L'autorità di contrasto interpellata recupera gli importi dovuti nella valuta del proprio Stato membro, conformemente al proprio diritto nazionale.
	4. L'autorità di contrasto interpellata, se necessario, in conformità con il proprio diritto nazionale, converte le sanzioni pecuniarie nella valuta del proprio Stato

membro al tasso di cambio in vigore alla data in cui tali sanzioni sono state inflitte.

Or. en

Emendamento 183
Jessika Van Leeuwen

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	4 bis. La Commissione adotta una metodologia comune per
	a) il calcolo dei livelli massimi e minimi delle sanzioni amministrative pecuniarie con riferimento al fatturato annuo dell'acquirente nell'UE e
	b) il riconoscimento reciproco delle misure di recupero dei costi, compresi i meccanismi di riscossione transfrontalieri.

Or. en

Emendamento 184
Mireia Borrás Pabón

Proposta di regolamento
Articolo 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 7 bis
	Le autorità di contrasto non possono avvalersi delle possibilità di cui al presente articolo in relazione alle norme nazionali ai sensi dell'articolo 9 della direttiva (UE) 2019/633.

Or. en

Emendamento 185
Martin Häusling
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 8 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Un'autorità di contrasto notifica a tutte le altre autorità di contrasto entro un mese dall'adozione la decisione che stabilisce il verificarsi, nel proprio Stato membro, di una pratica commerciale sleale avente dimensione transfrontaliera.	Un'autorità di contrasto notifica a tutte le altre autorità di contrasto ***e alla Commissione*** entro un mese dall'adozione la decisione che stabilisce il verificarsi, nel proprio Stato membro, di una pratica commerciale sleale avente dimensione transfrontaliera. ***La notifica comprende una sintesi del caso, delle parti coinvolte e delle misure correttive applicate nel debito rispetto della riservatezza.***

Or. en

Emendamento 186
Daniel Buda, Dan-Ştefan Motreanu

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Un'autorità di contrasto notifica a tutte le altre autorità di contrasto entro ***un mese*** dall'adozione la decisione che stabilisce il verificarsi, nel proprio Stato membro, di una pratica commerciale sleale avente dimensione transfrontaliera.	Un'autorità di contrasto notifica a tutte le altre autorità di contrasto entro ***30 giorni*** dall'adozione la decisione che stabilisce il verificarsi, nel proprio Stato membro, di una pratica commerciale sleale avente dimensione transfrontaliera.

Or. ro

Emendamento 187
Paulo Do Nascimento Cabral

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. L'autorità di contrasto richiedente che presenta una richiesta di assistenza reciproca fornisce tutte le informazioni pertinenti necessarie per consentire all'autorità di contrasto interpellata di soddisfare tale richiesta, comprese le informazioni che possono essere ottenute solo nello Stato membro dell'autorità di contrasto richiedente.	1. L'autorità di contrasto richiedente che presenta una richiesta di assistenza reciproca***:***
	a) indica come base giuridica il presente regolamento, la legislazione nazionale di recepimento della direttiva (UE) 2019/633, le disposizioni corrispondenti dell'articolo 1, paragrafo 2, e dell'articolo 3, paragrafi 1 e 2, della direttiva (UE) 2019/633, precisa lo scopo della richiesta, compresa una descrizione della dimensione transfrontaliera della presunta pratica commerciale sleale, e specifica le informazioni richieste ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, o le misure di esecuzione richieste ai sensi degli articoli 6 o 7;
	b) fornisce tutte le informazioni pertinenti necessarie per consentire all'autorità di contrasto interpellata di soddisfare la richiesta, comprese le informazioni che possono essere ottenute solo nello Stato membro dell'autorità di contrasto richiedente.

Or. en

Emendamento 188
Mireia Borrás Pabón

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Le richieste di assistenza reciproca e tutte le comunicazioni ad esse collegate sono presentate per iscritto mediante	2. Le richieste di assistenza reciproca e tutte le comunicazioni ad esse collegate sono presentate per iscritto mediante

moduli standard.	moduli standard ***che garantiscono la divulgazione delle informazioni solo nella misura strettamente necessaria e indispensabile per stabilire se abbia avuto luogo o stia avendo luogo una pratica commerciale sleale avente dimensione transfrontaliera***.

Or. en

Emendamento 189
Paulo Do Nascimento Cabral

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Le richieste di assistenza reciproca e tutte le comunicazioni ad esse collegate sono presentate per iscritto ***mediante*** moduli standard.	2. Le richieste di assistenza reciproca e tutte le comunicazioni ad esse collegate sono presentate per iscritto***. Sono utilizzati*** moduli standard ***per le richieste di assistenza reciproca qualora siano stati stabiliti dalla Commissione in conformità all'articolo 12***.

Or. en

Emendamento 190
Jessika Van Leeuwen

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	2 bis. Tutte le richieste e le comunicazioni di cui al presente capo sono trasmesse esclusivamente attraverso il sistema elettronico sicuro messo a disposizione dalla Commissione a tale fine.

Or. en

Emendamento 191
Waldemar Buda

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	2 bis. Gli Stati membri hanno diritto al rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento delle procedure conformemente alle norme stabilite dalla Commissione in un atto di esecuzione di cui all'articolo 12.

Or. pl

Emendamento 192
Daniel Buda, Dan-Ştefan Motreanu

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	2 bis. La Commissione può adottare atti di esecuzione, ai sensi dell'articolo 21, che stabiliscono moduli standard a norma del paragrafo 2.

Or. ro

Emendamento 193
Paulo Do Nascimento Cabral

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Un'autorità di contrasto interpellata può rifiutarsi di dar seguito a una richiesta di informazioni a norma dell'articolo 5, soltanto in presenza di una o di entrambe le	1. Un'autorità di contrasto interpellata può rifiutarsi di dar seguito a una richiesta di informazioni a norma dell'articolo 5, ***paragrafo 1,*** soltanto in presenza di una o

situazioni seguenti:	di entrambe le situazioni seguenti:

Or. en

Emendamento 194
Daniel Buda, Dan-Ştefan Motreanu

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Un'autorità di contrasto interpellata può rifiutarsi di dar seguito a una richiesta di informazioni a norma dell'articolo 5, soltanto in presenza di ***una o di entrambe le*** situazioni seguenti:	1. Un'autorità di contrasto interpellata può rifiutarsi di dar seguito a una richiesta di informazioni a norma dell'articolo 5, soltanto in presenza di ***almeno una delle*** situazioni seguenti:

Or. ro

Emendamento 195
Mireia Borrás Pabón

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Un'autorità di contrasto interpellata può rifiutarsi di dar seguito a una richiesta di informazioni a norma dell'articolo 5, soltanto in presenza di una ***o di entrambe le*** situazioni seguenti:	1. Un'autorità di contrasto interpellata può rifiutarsi di dar seguito a una richiesta di informazioni a norma dell'articolo 5, soltanto in presenza di una ***delle*** situazioni seguenti:

Or. en

Emendamento 196
Paulo Do Nascimento Cabral

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) a seguito di una consultazione con l'autorità di contrasto richiedente, quest'ultima non ha bisogno delle informazioni richieste per stabilire se abbia avuto luogo o stia avendo luogo una pratica commerciale sleale avente dimensione transfrontaliera;	a) a seguito di una consultazione con l'autorità di contrasto richiedente, ***entrambe le autorità di contrasto concordano sul fatto che l'autorità di contrasto richiedente*** non ha bisogno delle informazioni richieste per stabilire se abbia avuto luogo o stia avendo luogo una pratica commerciale sleale avente dimensione transfrontaliera;

Or. en

Emendamento 197
Daniel Buda, Dan-Ştefan Motreanu

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) a seguito di una consultazione con l'autorità di contrasto richiedente, ***quest'ultima*** non ha bisogno delle informazioni richieste per stabilire se abbia avuto luogo o stia avendo luogo una pratica commerciale sleale avente dimensione transfrontaliera;	a) a seguito di una consultazione con l'autorità di contrasto richiedente, ***entrambi le autorità di contrasto decidono che l'autorità di contrasto richiedente*** non ha bisogno delle informazioni richieste per stabilire se abbia avuto luogo o stia avendo luogo una pratica commerciale sleale avente dimensione transfrontaliera;

Or. ro

Emendamento 198
Waldemar Buda

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 1 – lettera a bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	a bis) l'autorità di contrasto cui è rivolta la richiesta conclude che fornire le informazioni pregiudicherebbe le norme nazionali in materia di riservatezza e

segreto professionale e commerciale.

Or. pl

Emendamento 199
Cristina Maestre

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) sono già stati avviati indagini penali o procedimenti giudiziari nei confronti dello stesso acquirente per la stessa pratica commerciale sleale dinanzi alle autorità dello Stato membro dell'autorità di contrasto interpellata o dell'autorità di contrasto richiedente.	b) sono già stati avviati indagini penali o procedimenti giudiziari nei confronti dello stesso acquirente per la stessa pratica commerciale sleale ***e per lo stesso fornitore e lo stesso periodo*** dinanzi alle autorità dello Stato membro dell'autorità di contrasto interpellata o dell'autorità di contrasto richiedente.

Or. en

Emendamento 200
Cristina Maestre

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) sono già stati avviati indagini penali o procedimenti giudiziari nei confronti dello stesso acquirente per la stessa pratica commerciale sleale dinanzi alle autorità dello Stato membro dell'autorità di contrasto interpellata o dell'autorità di contrasto richiedente.	b) sono già stati avviati indagini penali o procedimenti giudiziari nei confronti dello stesso acquirente per la stessa pratica commerciale sleale ***e per lo stesso fornitore e lo stesso periodo*** dinanzi alle autorità dello Stato membro dell'autorità di contrasto interpellata o dell'autorità di contrasto richiedente.

Or. en

Emendamento 201

Mireia Borrás Pabón

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Un'autorità di contrasto interpellata può rifiutarsi di dar seguito a una richiesta di misure di esecuzione ai sensi degli articoli 6 e 7 soltanto, previa consultazione dell'autorità richiedente, in presenza di una ***o più*** delle situazioni seguenti:	2. Un'autorità di contrasto interpellata può rifiutarsi di dar seguito a una richiesta di misure di esecuzione ai sensi degli articoli 6 e 7 soltanto, previa consultazione dell'autorità richiedente ***e della Commissione***, in presenza di una delle situazioni seguenti:

Or. en

Emendamento 202
Paulo Do Nascimento Cabral

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Un'autorità di contrasto interpellata può rifiutarsi di dar seguito a una richiesta di misure di esecuzione ai sensi ***degli articoli*** 6 ***e 7*** soltanto, previa consultazione dell'autorità richiedente, in presenza di una ***o più*** delle situazioni seguenti:	2. Un'autorità di contrasto interpellata può rifiutarsi di dar seguito a una richiesta di misure di esecuzione ai sensi ***dell'articolo*** 6 soltanto, previa consultazione dell'autorità richiedente, in presenza di ***almeno*** una delle situazioni seguenti:

Or. en

Emendamento 203
Valérie Deloge, Marie Dauchy, Tomáš Kubín

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) sono già stati avviati indagini penali o procedimenti giudiziari**,** è stata emessa	a) sono già stati avviati indagini penali o procedimenti giudiziari ***o*** è stata emessa

una sentenza o si è giunti a una transazione giudiziaria in merito alla stessa pratica commerciale sleale dinanzi alle autorità giudiziarie dello Stato membro dell'autorità di contrasto interpellata;	una sentenza ***contro lo stesso acquirente in relazione alla stessa pratica commerciale sleale nei confronti dello stesso fornitore*** o si è giunti a una transazione giudiziaria in merito alla stessa pratica commerciale sleale dinanzi alle autorità giudiziarie dello Stato membro dell'autorità di contrasto interpellata;

Or. fr

Emendamento 204
Paulo Do Nascimento Cabral

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) sono già stati avviati indagini penali o procedimenti giudiziari, è stata emessa una sentenza o si è giunti a una transazione giudiziaria in merito alla stessa pratica commerciale sleale dinanzi alle autorità giudiziarie dello Stato membro dell'autorità di contrasto interpellata;	a) sono già stati avviati indagini penali o procedimenti giudiziari, è stata emessa una sentenza ***contro lo stesso acquirente in relazione alla stessa pratica commerciale sleale*** o si è giunti a una transazione giudiziaria con lo stesso acquirente in merito alla stessa pratica commerciale sleale dinanzi alle autorità giudiziarie dello Stato membro dell'autorità di contrasto interpellata;

Or. en

Emendamento 205
Cristina Maestre

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) sono già stati avviati indagini penali o procedimenti giudiziari, è stata emessa una sentenza o si è giunti a una transazione giudiziaria in merito alla stessa pratica commerciale sleale dinanzi alle autorità	a) sono già stati avviati indagini penali o procedimenti giudiziari, è stata emessa una sentenza o si è giunti a una transazione giudiziaria in merito alla stessa pratica commerciale sleale ***e per lo stesso***

giudiziarie dello Stato membro dell'autorità di contrasto interpellata;	***fornitore e lo stesso periodo*** dinanzi alle autorità giudiziarie dello Stato membro dell'autorità di contrasto interpellata;

Or. en

Emendamento 206
Waldemar Buda

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 2 – lettera a bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	a bis) l'autorità di contrasto cui è rivolta la richiesta ritiene che non vi siano motivi legali o di prova sufficienti per dare seguito a una denuncia. L'autorità ne informa quindi il denunciante, motivando la decisione.

Or. pl

Emendamento 207
Valérie Deloge, Marie Dauchy, Tomáš Kubín

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) è già stato avviato l'esercizio delle competenze di esecuzione necessarie o è già stata adottata una decisione amministrativa in relazione alla stessa violazione intra-UE e nei confronti dello stesso operatore nello Stato membro dell'autorità interpellata al fine di far cessare la violazione intra-UE in maniera rapida ed efficace;	b) è già stato avviato l'esercizio delle competenze di esecuzione necessarie o è già stata adottata una decisione amministrativa ***nei confronti dello stesso acquirente in relazione alla stessa pratica commerciale sleale nei confronti dello stesso fornitore*** in relazione alla stessa violazione intra-UE e nei confronti dello stesso operatore nello Stato membro dell'autorità interpellata al fine di far cessare la violazione intra-UE in maniera rapida ed efficace;

Or. fr

Emendamento 208
Paulo Do Nascimento Cabral

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) è già stato avviato l'esercizio delle competenze di esecuzione necessarie o è già stata adottata una decisione amministrativa in relazione alla stessa ***violazione intra-UE e nei confronti dello stesso operatore*** nello Stato membro dell'autorità interpellata al fine di far cessare la ***violazione intra-UE*** in maniera rapida ed efficace;	b) è già stato avviato l'esercizio delle competenze di esecuzione necessarie***, compresi i procedimenti amministrativi,*** o è già stata adottata una decisione amministrativa in relazione alla stessa ***pratica commerciale sleale*** nello Stato membro dell'autorità interpellata al fine di far cessare la ***pratica commerciale sleale*** in maniera rapida ed efficace;

Or. en

Emendamento 209
Krzysztof Hetman

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
c) sono già stati avviati indagini penali o procedimenti giudiziari nei confronti dello stesso acquirente per la stessa pratica commerciale sleale dinanzi alle autorità giudiziarie del richiedente;	c) sono già stati avviati indagini penali o procedimenti giudiziari nei confronti dello stesso acquirente per la stessa pratica commerciale sleale dinanzi alle autorità giudiziarie ***nello Stato membro dell'autorità di contrasto*** del richiedente;

Or. pl

Emendamento 210
Cristina Maestre

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
c) sono già stati avviati indagini penali o procedimenti giudiziari nei confronti dello stesso acquirente per la stessa pratica commerciale sleale dinanzi alle autorità giudiziarie del richiedente;	c) sono già stati avviati indagini penali o procedimenti giudiziari nei confronti dello stesso acquirente per la stessa pratica commerciale sleale ***e per lo stesso fornitore e lo stesso periodo*** dinanzi alle autorità giudiziarie del richiedente;

Or. en

Emendamento 211
Paulo Do Nascimento Cabral

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
c) sono già stati avviati indagini penali o procedimenti giudiziari ***nei confronti dello*** stesso acquirente per la stessa pratica commerciale sleale dinanzi alle autorità giudiziarie ***del*** richiedente;	c) sono già stati avviati indagini penali o procedimenti giudiziari ***contro lo*** stesso acquirente per la stessa pratica commerciale sleale dinanzi alle autorità giudiziarie ***dello Stato membro dell'autorità di contrasto*** richiedente;

Or. en

Emendamento 212
Krzysztof Hetman

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 2 – lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
d) l'autorità di contrasto richiedente non ha fornito le informazioni necessarie a norma dell'articolo ***5***.	d) l'autorità di contrasto richiedente non ha fornito le informazioni necessarie a norma dell'articolo ***9***.

Or. pl

Motivazione

Correzione di un errore manifesto: l'autorità cui è rivolta la richiesta di assistenza reciproca

dovrebbe poter rifiutare la cooperazione se non le sono state fornite le informazioni necessarie. Ciò è indicato nell'articolo 9, non nell'articolo 5.

Emendamento 213
Waldemar Buda

Proposta di regolamento
Articolo 10– paragrafo 2 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	d bis) la giurisprudenza esistente nello Stato membro dell'autorità di contrasto, il destinatario della richiesta, indica che non è possibile o opportuno adottare misure efficaci nel caso, in particolare se è stata condotta un'indagine che non ha rivelato alcuna violazione in relazione alla pratica in questione o se esiste una giurisprudenza secondo cui la pratica non può essere considerata sleale.

Or. pl

Emendamento 214
Daniel Buda, Dan-Ştefan Motreanu

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 2 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	d bis) non ci sono informazioni sufficienti.

Or. ro

Emendamento 215
Paulo Do Nascimento Cabral

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. L'autorità di contrasto interpellata informa l'autorità di contrasto richiedente del rifiuto di dar seguito a una richiesta di assistenza reciproca unitamente ai motivi di tale rifiuto.	3. L'autorità di contrasto interpellata informa ***senza indugio*** l'autorità di contrasto richiedente del rifiuto di dar seguito a una richiesta di assistenza reciproca unitamente ai motivi di tale rifiuto.

Or. en

Emendamento 216
Paulo Do Nascimento Cabral

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Qualora le autorità di contrasto non raggiungano un accordo, le richieste di assistenza reciproca sono trasmesse nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali dello Stato membro dell'autorità di contrasto richiedente e le risposte nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali dello Stato membro dell'autorità di contrasto interpellata.	2. Qualora le autorità di contrasto non raggiungano un accordo, le richieste di assistenza reciproca sono trasmesse nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali dello Stato membro dell'autorità di contrasto richiedente***, accompagnate da una traduzione di cortesia in inglese,*** e le risposte nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali dello Stato membro dell'autorità di contrasto interpellata***, accompagnate da una traduzione di cortesia in inglese***.

Or. en

Emendamento 217
Valérie Deloge, Marie Dauchy, Tomáš Kubín

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. ***Qualora*** le autorità di contrasto ***non*** raggiungano un accordo, le richieste di assistenza reciproca sono trasmesse nella	2. ***Indipendentemente dal fatto che*** le autorità di contrasto raggiungano un accordo, le richieste di assistenza reciproca

lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali dello Stato membro dell'autorità di contrasto richiedente e le risposte nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali dello Stato membro dell'autorità di contrasto interpellata.	sono ***sempre*** trasmesse nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali dello Stato membro dell'autorità di contrasto richiedente e le risposte nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali dello Stato membro dell'autorità di contrasto interpellata.

Or. fr

Emendamento 218
Martin Häusling
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 11 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 11 bis
	Costi
	1. Eventuali costi aggiuntivi ragionevoli derivanti dalle misure adottate dall'autorità di contrasto interpellata, compresi i costi di traduzione, retributivi e amministrativi, per soddisfare la richiesta di un'autorità richiedente a norma dell'articolo 5 o 6 del presente regolamento, sono sostenuti in egual misura dalle autorità di contrasto interpellate e dalle autorità richiedenti. Tuttavia, i costi non sono trasferiti sui fornitori interessati, in particolare i piccoli e medi agricoltori, le cooperative o altri soggetti vulnerabili della catena di approvvigionamento.
	3. Le autorità di contrasto possono anche utilizzare le sanzioni pecuniarie riscosse per finanziare il sostegno giuridico e tecnico ai fornitori interessati.

Or. en

Emendamento 219

Luke Ming Flanagan, Sebastian Everding
a nome del gruppo The Left

Proposta di regolamento
Articolo 11 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 11 bis
	(Nuovo) articolo 11, paragrafo 3
	Le lingue usate dalle autorità di contrasto per le richieste, le notifiche e tutte le altre comunicazioni relative alle violazioni che riguardano soggetto dell'UE e di paesi terzi dovrebbero essere tradotte almeno in inglese, francese e spagnolo. La Commissione europea dovrebbe fornire le risorse per soddisfare i requisiti di traduzione.

Or. en

Emendamento 220
Daniel Buda, Dan-Ştefan Motreanu

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
La Commissione può adottare atti di esecuzione che stabiliscono moduli standard per le richieste di assistenza reciproca a norma dell'articolo 9, paragrafo 2.	La Commissione può adottare atti di esecuzione che stabiliscono ***la procedura standardizzata per la trasmissione di informazioni riservate in base all'articolo 4 bis, paragrafo 5, il meccanismo procedurale specifico per dare priorità alle richieste urgenti in base all'articolo 5, paragrafo 4 bis,*** moduli standard per le richieste di assistenza reciproca a norma dell'articolo 9, paragrafo 2 ***e una procedura standard per effettuare segnalazioni in base all'articolo 19***.

Or. ro

Emendamento 221
Martin Häusling
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 12 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
La Commissione ***può adottare*** atti di esecuzione che stabiliscono moduli standard per le richieste di assistenza reciproca a norma dell'articolo 9, paragrafo 2.	La Commissione ***adotta*** atti di esecuzione che stabiliscono moduli standard per le richieste di assistenza reciproca a norma dell'articolo 9, paragrafo 2.

Or. en

Emendamento 222
Krzysztof Hetman

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
La Commissione ***può*** adottare atti di esecuzione che stabiliscono moduli standard per le richieste di assistenza reciproca a norma dell'articolo 9, paragrafo 2.	La Commissione ***deve*** adottare atti di esecuzione che stabiliscono moduli standard per le richieste di assistenza reciproca a norma dell'articolo 9, paragrafo 2.

Or. pl

Motivazione

L'uso di moduli standard migliorerà la comunicazione tra gli Stati membri. Per questo motivo, la loro adozione da parte della Commissione dovrebbe essere obbligatoria.

Emendamento 223
Waldemar Buda

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*

	Alla Commissione sono attribuite competenze di esecuzione per determinare, entro la data di applicazione del presente regolamento, le fonti e le modalità per chiedere il rimborso delle spese processuali per gli Stati membri.

Or. pl

Emendamento 224
Waldemar Buda

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Gli atti di esecuzione di cui al primo comma sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 21.	Gli atti di esecuzione di cui al primo ***e secondo*** comma sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 21.

Or. pl

Emendamento 225
Martin Häusling
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo -13 (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo -13
	Ruolo della Commissione
	1. In caso di disaccordo tra l'autorità richiedente e l'autorità interpellata per un periodo superiore a 30 giorni lavorativi, la Commissione è nominata in qualità di coordinatore. La Commissione agevola la mediazione tra le autorità per risolvere le controversie in modo efficiente, salvaguardando la concorrenza leale e proteggendo i fornitori vulnerabili.

	2. La Commissione mantiene un meccanismo di segnalazione centralizzato per aggregare le denunce e individuare i modelli di abuso.

Or. en

Emendamento 226
Waldemar Buda

Proposta di regolamento
Articolo 13 – titolo

Testo della Commissione	*Emendamento*
Avvio di un'azione coordinata e ***designazione*** del coordinatore	Avvio di un'azione coordinata e ***ruolo*** del coordinatore

Or. pl

Emendamento 227
Paulo Do Nascimento Cabral

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Le autorità di contrasto interessate dalla pratica commerciale sleale diffusa avente dimensione transfrontaliera designano un'autorità di contrasto che funga da coordinatore.	2. Le autorità di contrasto interessate dalla pratica commerciale sleale diffusa avente dimensione transfrontaliera designano un'autorità di contrasto che funga da coordinatore. ***Se tali autorità di contrasto non sono in grado di raggiungere un accordo riguardo a tale designazione, l'autorità di contrasto che ha effettuato la segnalazione ai sensi dell'articolo 19 funge da coordinatore.***

Or. en

Emendamento 228
Waldemar Buda

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. ***Le*** autorità di contrasto ***interessate dalla pratica commerciale sleale diffusa avente dimensione transfrontaliera designano un'***autorità ***di contrasto che funga da coordinatore***.	2. ***Il ruolo di coordinatore dovrà essere svolto dall'***autorità di contrasto ***dello Stato membro in cui un'entità che viola la direttiva (UE) 2019/633 ha la propria sede centrale o il centro di attività all'interno dell'UE. Tale*** autorità ***dovrà essere assistita nell'esercizio dei suoi poteri, dalle autorità degli altri Stati membri***.

Or. pl

Motivazione

La proposta della Commissione lascia gli Stati membri interessati liberi di scegliere il coordinatore. Questa soluzione potrebbe portare a una situazione di stallo procedurale, in quanto è probabile che gli Stati membri eludano tale responsabilità a causa dei costi finanziari e amministrativi dei procedimenti. D'altro canto, le autorità dello Stato membro nel cui territorio ha sede o centro di attività l'entità che viola le disposizioni della direttiva sulle pratiche commerciali sleali disporranno delle migliori conoscenze e degli strumenti per adottare misure efficaci.

Emendamento 229
Krzysztof Hetman

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Le autorità di contrasto interessate dalla pratica commerciale sleale diffusa avente dimensione transfrontaliera designano un'autorità di contrasto che funga da coordinatore.	2. Le autorità di contrasto interessate dalla pratica commerciale sleale diffusa avente dimensione transfrontaliera designano un'autorità di contrasto che funga da coordinatore. ***Qualora le autorità non raggiungano un accordo in materia, l'autorità che ha effettuato la segnalazione di cui all'articolo 19 funge da coordinatore.***

Or. pl

Motivazione

In caso di azione coordinata, il coordinatore svolge un ruolo importante. Se le autorità di contrasto interessate dalla pratica commerciale sleale avente dimensione transfrontaliera non riescono a pervenire ad un accordo per la designazione di un coordinatore, l'autorità di contrasto che ha avviato l'azione sarà designata come coordinatore.

Emendamento 230
Daniel Buda, Dan-Ştefan Motreanu

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Le autorità di contrasto interessate dalla pratica commerciale sleale diffusa avente dimensione transfrontaliera designano un'autorità di contrasto che funga da coordinatore.	2. Le autorità di contrasto interessate dalla pratica commerciale sleale diffusa avente dimensione transfrontaliera designano***, di comune accordo,*** un'autorità di contrasto che funga da coordinatore.

Or. ro

Emendamento 231
Waldemar Buda

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. ***Le autorità di contrasto interessate dalla pratica commerciale sleale diffusa avente dimensione transfrontaliera conducono*** indagini sulla base delle informazioni a ***loro*** disposizione. ***Esse notificano*** i risultati di tali indagini alle altre autorità di contrasto a norma dell'articolo 19.	3. ***Il coordinatore conduce*** indagini sulla base delle informazioni a ***sua*** disposizione. ***Esso notifica*** i risultati di tali indagini alle altre autorità di contrasto a norma dell'articolo 19.

Or. pl

Emendamento 232
Luke Ming Flanagan, Sebastian Everding

a nome del gruppo The Left

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 5 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) gli Stati membri in cui sono stabiliti i fornitori che potrebbero essere interessati dalla pratica commerciale sleale.	b) gli Stati membri ***o il paese terzo*** in cui sono stabiliti i fornitori che potrebbero essere interessati dalla pratica commerciale sleale.

Or. en

Motivazione

L'articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 2019/633 in materia di pratiche commerciali sleali stabilisce che: "[l]a presente direttiva si applica alle vendite in cui il fornitore o l'acquirente, o entrambi, sono stabiliti nell'Unione". Secondo la direttiva, le violazioni possono verificarsi anche tra un soggetto europeo e un fornitore o un acquirente con sede al di fuori dell'UE. Il mantenimento di questo aspetto nell'ambito di applicazione della nuova proposta è essenziale per garantire condizioni di mercato eque tra i produttori dell'UE e dei paesi terzi, promuovendo nel contempo relazioni commerciali etiche e sostenibili.

Emendamento 233
Cristina Maestre

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) è già stata avviata un'indagine penale o un procedimento giudiziario, è stata emessa una sentenza, o si è giunti a una transazione giudiziaria nei confronti dello stesso acquirente e in merito alla stessa pratica commerciale sleale diffusa avente dimensione transfrontaliera nello Stato membro di detta autorità di contrasto;	a) è già stata avviata un'indagine penale o un procedimento giudiziario, è stata emessa una sentenza, o si è giunti a una transazione giudiziaria nei confronti dello stesso acquirente e in merito alla stessa pratica commerciale sleale diffusa avente dimensione transfrontaliera ***e per lo stesso fornitore e lo stesso periodo*** nello Stato membro di detta autorità di contrasto;

Or. en

Emendamento 234

Valérie Deloge, Marie Dauchy, Tomáš Kubín

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) è già stata avviata un'indagine penale o un procedimento giudiziario, è stata emessa una sentenza, o si è giunti a una transazione giudiziaria nei confronti dello stesso acquirente e in merito alla stessa pratica commerciale sleale diffusa avente dimensione transfrontaliera nello Stato membro di detta autorità di contrasto;	a) è già stata avviata un'indagine penale***, una procedura amministrativa*** o un procedimento giudiziario, è stata emessa una sentenza, o si è giunti a una transazione giudiziaria nei confronti dello stesso acquirente ***o degli stessi acquirenti*** e in merito alla stessa pratica commerciale sleale diffusa avente dimensione transfrontaliera nello Stato membro di detta autorità di contrasto;

Or. fr

Emendamento 235
Paulo Do Nascimento Cabral

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) è già stata avviata un'indagine penale ***o*** un procedimento giudiziario, è stata emessa una sentenza, o si è giunti a una transazione giudiziaria nei confronti dello stesso acquirente e in merito alla stessa pratica commerciale sleale diffusa avente dimensione transfrontaliera nello Stato membro di detta autorità di contrasto;	a) è già stata avviata un'indagine penale**,** un procedimento giudiziario ***o amministrativo***, è stata emessa una sentenza, o si è giunti a una transazione giudiziaria nei confronti dello stesso acquirente ***o degli stessi acquirenti*** e in merito alla stessa pratica commerciale sleale diffusa avente dimensione transfrontaliera nello Stato membro di detta autorità di contrasto;

Or. en

Emendamento 236
Cristina Maestre

Proposta di regolamento

Articolo 14 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) l'autorità di contrasto ha già avviato indagini prima che venisse effettuata la segnalazione di cui all'articolo 19 o è stata adottata una decisione amministrativa nei confronti dello stesso acquirente in merito alla stessa pratica commerciale sleale nello Stato membro di tale autorità di contrasto per far cessare tale pratica;	b) l'autorità di contrasto ha già avviato indagini prima che venisse effettuata la segnalazione di cui all'articolo 19 o è stata adottata una decisione amministrativa nei confronti dello stesso acquirente in merito alla stessa pratica commerciale sleale ***e per lo stesso fornitore e lo stesso periodo*** nello Stato membro di tale autorità di contrasto per far cessare tale pratica;

Or. en

Emendamento 237
Valérie Deloge, Marie Dauchy, Tomáš Kubín

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) l'autorità di contrasto ha già avviato indagini prima che venisse effettuata la segnalazione di cui all'articolo 19 o è stata adottata una decisione amministrativa nei confronti dello stesso acquirente in merito alla stessa pratica commerciale sleale nello Stato membro di tale autorità di contrasto per far cessare tale pratica;	b) l'autorità di contrasto ha già avviato indagini prima che venisse effettuata la segnalazione di cui all'articolo 19 o è stata adottata una decisione amministrativa nei confronti dello stesso acquirente ***o degli stessi acquirenti*** in merito alla stessa pratica commerciale sleale nello Stato membro di tale autorità di contrasto per far cessare tale pratica;

Or. fr

Emendamento 238
Paulo Do Nascimento Cabral

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) l'autorità di contrasto ha già avviato	b) l'autorità di contrasto ha già avviato

indagini prima che venisse effettuata la segnalazione di cui all'articolo 19 o è stata adottata una decisione amministrativa nei confronti dello stesso acquirente in merito alla stessa pratica commerciale sleale nello Stato membro di tale autorità di contrasto per far cessare tale pratica;	indagini prima che venisse effettuata la segnalazione di cui all'articolo 19 o è stata adottata una decisione amministrativa nei confronti dello stesso acquirente ***o degli stessi acquirenti*** in merito alla stessa pratica commerciale sleale nello Stato membro di tale autorità di contrasto per far cessare tale pratica;

Or. en

Emendamento 239
Waldemar Buda

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 1 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	c bis) la giurisprudenza esistente nello Stato membro in questione indica che non è possibile o opportuno adottare misure efficaci nel caso, in particolare se è stata condotta un'indagine che non ha rivelato alcuna violazione in relazione alla pratica in questione o se esiste una giurisprudenza secondo cui la pratica non può essere considerata sleale.

Or. pl

Emendamento 240
Mireia Borrás Pabón

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1 bis. L'azione coordinata riguarda norme nazionali ai sensi dell'articolo 9 della direttiva (UE) 2019/633.

Or. en

Emendamento 241
Daniel Buda, Dan-Ştefan Motreanu

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Se si rifiuta di partecipare all'azione coordinata, l'autorità di contrasto comunica senza indugio tale decisione alla Commissione e alle altre autorità di contrasto interessate dalla pratica commerciale sleale diffusa avente dimensione transfrontaliera, indicandone i motivi e trasmettendo gli eventuali documenti giustificativi necessari.	2. Se si rifiuta di partecipare all'azione coordinata, l'autorità di contrasto comunica senza indugio tale decisione alla Commissione e alle altre autorità di contrasto interessate dalla pratica commerciale sleale diffusa avente dimensione transfrontaliera, indicandone ***in dettaglio*** i motivi e trasmettendo gli eventuali documenti giustificativi necessari.

Or. ro

Emendamento 242
Daniel Buda, Dan-Ştefan Motreanu

Proposta di regolamento
Articolo 14 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 14 bis
	Meccanismo di mediazione
	La Commissione europea funge da meccanismo di mediazione per la risoluzione di potenziali disaccordi tra Stati membri, i rifiuti di cooperazione senza motivi oggettivi e per evitare intoppi nel processo di assistenza reciproca.

Or. ro

Emendamento 243
Waldemar Buda

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. ***Le autorità di contrasto interessate dall'azione coordinata si assicurano*** che le indagini e le ispezioni siano condotte in modo coordinato. ***Cercano*** di condurre le indagini e le ispezioni e, per quanto permesso dal diritto nazionale, di applicare le misure provvisorie simultaneamente.	1. ***Il coordinatore si assicura*** che le indagini e le ispezioni siano condotte in modo coordinato. ***Cerca*** di condurre le indagini e le ispezioni e, per quanto permesso dal diritto nazionale, di applicare le misure provvisorie simultaneamente.

Or. pl

Emendamento 244
Paulo Do Nascimento Cabral

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Le autorità di contrasto interessate dall'azione coordinata si assicurano che le indagini e le ispezioni siano condotte in modo coordinato. Cercano di condurre le indagini e le ispezioni e, per quanto permesso dal diritto nazionale, di applicare le misure provvisorie simultaneamente.	1. Le autorità di contrasto interessate dall'azione coordinata si assicurano che le indagini e le ispezioni siano condotte in modo ***tempestivo e*** coordinato. Cercano di condurre le indagini e le ispezioni e, per quanto permesso dal diritto nazionale, di applicare le misure provvisorie simultaneamente.

Or. en

Emendamento 245
Waldemar Buda

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. ***Le autorità di contrasto interessate dall'azione coordinata illustrano in una***	2. ***Il coordinatore illustra*** i risultati dell'indagine e la valutazione della pratica

posizione comune i risultati dell'indagine e la valutazione della pratica commerciale sleale diffusa avente dimensione transfrontaliera, riassumendo le decisioni nazionali adottate.	commerciale sleale diffusa avente dimensione transfrontaliera, riassumendo le decisioni nazionali adottate ***nel proprio Stato membro e una raccomandazione per una decisione da adottare negli altri Stati membri***.

Or. pl

Emendamento 246
Krzysztof Hetman

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Le autorità di contrasto interessate dall'azione coordinata illustrano in una ***posizione comune*** i risultati dell'indagine e la valutazione della pratica commerciale sleale diffusa avente dimensione transfrontaliera, riassumendo le decisioni nazionali adottate.	2. Le autorità di contrasto interessate dall'azione coordinata illustrano in una ***dichiarazione congiunta*** i risultati dell'indagine e la valutazione della pratica commerciale sleale diffusa avente dimensione transfrontaliera, riassumendo le decisioni nazionali adottate.

Or. pl

Motivazione

Raggiungere una posizione comune tra le diverse autorità di contrasto può essere molto difficile e/o limitare l'indipendenza delle autorità nazionali.

L'obiettivo delle disposizioni sembra essere quello di garantire la trasparenza dei procedimenti e dei relativi esiti. Tale obiettivo può essere raggiunto pubblicando una dichiarazione che riassuma i risultati del procedimento e le misure adottate in ciascuno Stato membro.

Emendamento 247
Krzysztof Hetman

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Fatte salve le norme in materia di	3. Fatte salve le norme in materia di

riservatezza e di segreto professionale e commerciale di cui alla direttiva (UE) 2016/943 del Parlamento europeo e del Consiglio[6], le autorità di contrasto interessate dall'azione coordinata pubblicano la ***posizione comune*** o parti di essa sui propri siti web e ne informano la Commissione.	riservatezza e di segreto professionale e commerciale di cui alla direttiva (UE) 2016/943 del Parlamento europeo e del Consiglio[6], le autorità di contrasto interessate dall'azione coordinata pubblicano la ***dichiarazione congiunta*** o parti di essa sui propri siti web e ne informano la Commissione.
[6] Direttiva (UE) 2016/943 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, sulla protezione del know-how riservato e delle informazioni commerciali riservate (segreti commerciali) contro l'acquisizione, l'utilizzo e la divulgazione illeciti (GU L 157 del 15.6.2016, ***pag.*** 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/943/oj).	[6] Direttiva (UE) 2016/943 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, sulla protezione del know-how riservato e delle informazioni commerciali riservate (segreti commerciali) contro l'acquisizione, l'utilizzo e la divulgazione illeciti (GU L 157 del 15.6.2016, 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/943/oj).

Or. pl

Motivazione

Raggiungere una posizione comune tra le diverse autorità di contrasto può essere molto difficile e/o limitare l'indipendenza delle autorità nazionali.

L'obiettivo delle disposizioni sembra essere quello di garantire la trasparenza dei procedimenti e dei relativi esiti. Tale obiettivo può essere raggiunto pubblicando una dichiarazione che riassuma i risultati del procedimento e le misure adottate in ciascuno Stato membro.

Emendamento 248
Waldemar Buda

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Fatte salve le norme in materia di riservatezza e di segreto professionale e commerciale di cui alla direttiva (UE) 2016/943 del Parlamento europeo e del Consiglio[6], ***le autorità di contrasto interessate dall'azione coordinata pubblicano*** la posizione ***comune*** o parti di	3. Fatte salve le norme in materia di riservatezza e di segreto professionale e commerciale di cui alla direttiva (UE) 2016/943 del Parlamento europeo e del Consiglio[6], ***il coordinatore pubblica*** la posizione ***concordata con tutte le parti in merito al procedimento,*** o parti di essa sui

essa sui propri siti web e ne informano la Commissione.

[6] Direttiva (UE) 2016/943 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, sulla protezione del know-how riservato e delle informazioni commerciali riservate (segreti commerciali) contro l'acquisizione, l'utilizzo e la divulgazione illeciti (GU L 157 del 15.6.2016, ***pag.*** 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/943/oj).

propri siti web e ne informano la Commissione.

[6] Direttiva (UE) 2016/943 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, sulla protezione del know-how riservato e delle informazioni commerciali riservate (segreti commerciali) contro l'acquisizione, l'utilizzo e la divulgazione illeciti (GU L 157 del 15.6.2016, 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/943/oj).

Or. pl

Emendamento 249
Paulo Do Nascimento Cabral

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Le autorità di contrasto interessate dall'azione coordinata adottano, nell'ambito della propria giurisdizione, tutte le misure di esecuzione necessarie a norma dell'articolo 6 della direttiva (UE) 2019/633 nei confronti dell'acquirente responsabile della pratica commerciale sleale diffusa avente dimensione transfrontaliera al fine di far cessare tale pratica.	1. Le autorità di contrasto interessate dall'azione coordinata adottano, nell'ambito della propria giurisdizione, tutte le misure di esecuzione necessarie a norma dell'articolo 6 della direttiva (UE) 2019/633 nei confronti dell'acquirente responsabile ***o degli acquirenti responsabili*** della pratica commerciale sleale diffusa avente dimensione transfrontaliera al fine di far cessare tale pratica.

Or. en

Emendamento 250
Paulo Do Nascimento Cabral

Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
d) mantiene i contatti con l'acquirente e le altre parti interessate dalle misure di indagine o, se del caso, di esecuzione, salvo se diversamente concordato dalle autorità di contrasto interessate e dal coordinatore;	d) ***informa l'acquirente o gli acquirenti dell'avvio di un'azione coordinata e*** mantiene i contatti con l'acquirente ***o gli acquirenti*** e le altre parti interessate dalle misure di indagine o, se del caso, di esecuzione, salvo se diversamente concordato dalle autorità di contrasto interessate e dal coordinatore;

Or. en

Emendamento 251
Valérie Deloge, Marie Dauchy, Tomáš Kubín

Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 1 – lettera g bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	g bis) garantisce il rispetto degli obblighi di cui agli articoli 5 bis e 5 ter del presente regolamento per quanto riguarda la riservatezza delle informazioni e gli obblighi di trasparenza.

Or. fr

Emendamento 252
Daniel Buda, Dan-Ştefan Motreanu

Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Un'autorità di contrasto segnala senza indugio alla Commissione e alle altre autorità di contrasto la possibilità che sia in corso una pratica commerciale sleale diffusa avente dimensione transfrontaliera.	1. Un'autorità di contrasto segnala senza indugio alla Commissione e alle altre autorità di contrasto la possibilità che sia in corso una pratica commerciale sleale diffusa avente dimensione transfrontaliera***, a prescindere dal fatto che abbia avuto luogo all'interno dell'Unione o che stia coinvolgendo un paese terzo***.

Or. ro

Emendamento 253
Paulo Do Nascimento Cabral

Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) una descrizione della pratica commerciale sleale diffusa avente dimensione transfrontaliera;	a) una descrizione ***dettagliata*** della pratica commerciale sleale diffusa avente dimensione transfrontaliera;

Or. en

Emendamento 254
Paulo Do Nascimento Cabral

Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Quando effettua una segnalazione, l'autorità di contrasto può chiedere alle autorità di contrasto di altri Stati membri di verificare se, sulla base delle informazioni disponibili o facilmente accessibili alle autorità di contrasto competenti, è possibile che le stesse pratiche commerciali sleali diffuse stiano avendo luogo nel territorio di tali altri Stati membri o se siano in corso procedimenti o siano già state adottate misure di esecuzione contro tali pratiche commerciali sleali in detti Stati membri. Le autorità di contrasto di tali altri Stati membri rispondono senza indugio alla richiesta.	3. Quando effettua una segnalazione, l'autorità di contrasto può chiedere alle autorità di contrasto di altri Stati membri di verificare se, sulla base delle informazioni disponibili o facilmente accessibili alle autorità di contrasto competenti, è possibile che le stesse pratiche commerciali sleali diffuse ***aventi dimensione transfrontaliera*** stiano avendo luogo nel territorio di tali altri Stati membri o se siano in corso procedimenti o siano già state adottate misure di esecuzione contro tali pratiche commerciali sleali in detti Stati membri. Le autorità di contrasto di tali altri Stati membri rispondono senza indugio alla richiesta.

Or. en

Emendamento 255
Paulo Do Nascimento Cabral

Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Qualora non si raggiunga un accordo tra le autorità di contrasto interessate, le notifiche e le altre comunicazioni sono trasmesse nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali dello Stato membro che effettua la notifica o un'altra comunicazione.	2. Qualora non si raggiunga un accordo tra le autorità di contrasto interessate, le notifiche e le altre comunicazioni sono trasmesse nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali dello Stato membro che effettua la notifica o un'altra comunicazione***, accompagnate da una traduzione di cortesia in inglese***.

Or. en

Emendamento 256
Valérie Deloge, Marie Dauchy, Tomáš Kubín

Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. ***Qualora non*** si raggiunga un accordo tra le autorità di contrasto interessate, le notifiche e le altre comunicazioni sono trasmesse nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali dello Stato membro che effettua la notifica o un'altra comunicazione.	2. ***Indipendentemente dal fatto che*** si raggiunga un accordo tra le autorità di contrasto interessate, le notifiche e le altre comunicazioni sono ***sempre*** trasmesse nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali dello Stato membro che effettua la notifica o un'altra comunicazione.

Or. fr

Emendamento 257
Paulo Do Nascimento Cabral

Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*

2 bis. CAPO IV BIS – COOPERAZIONE IN RELAZIONE AGLI ACQUIRENTI STABILITI AL DI FUORI DELL'UNIONE

Articolo 20 bis – Cooperazione in relazione agli acquirenti stabiliti al di fuori dell'Unione

In relazione alle pratiche commerciali sleali di cui all'articolo 3, paragrafi 1 e 2, della direttiva (UE) 2019/633 aventi una dimensione transfrontaliera che si verificano in relazione alle vendite di prodotti agricoli e alimentari tra acquirenti e fornitori di cui all'articolo 1, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2019/633, se gli acquirenti sono stabiliti al di fuori dell'Unione, un'autorità di contrasto può:

a) chiedere informazioni a un'autorità di contrasto di un altro Stato membro per stabilire se ha avuto luogo o sta avendo luogo una pratica commerciale sleale nello Stato membro dell'autorità di contrasto richiedente; A tale richiesta si applicano, mutatis mutandis, l'articolo 4 bis, l'articolo 5, paragrafi 1, 2 e 3, l'articolo 7 bis, gli articoli 8 e 9, l'articolo 10, paragrafo 1, e l'articolo 11.

b) avvisare la Commissione e le altre autorità di contrasto interessate qualora abbiano il sospetto che si stia verificando una pratica commerciale sleale da parte di un acquirente stabilito al di fuori dell'Unione e che tale pratica commerciale sleale possa riguardare fornitori stabiliti in almeno tre Stati membri. A tali segnlazioni si applicano, mutatis mutandis, l'articolo 4 bis, l'articolo 19, paragrafi 2 e 3, e l'articolo 20.

Or. en

Emendamento 258
Martin Häusling, David Cormand

a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 20 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 20 bis
	Persona responsabile dell'UE
	Capo IV bis
	MECCANISMI DI ESECUZIONE PER LE PRATICHE COMMERCIALI SLEALI CHE COINVOLGONO ACQUIRENTI STABILITI AL DI FUORI DELL'UE
	Articolo 20 bis
	1. Gli acquirenti stabiliti al di fuori dell'UE e che acquistano da fornitori stabiliti nell'UE nominano una persona responsabile (la "persona responsabile dell'UE") stabilita nell'Unione europea.
	La persona responsabile dell'UE:
	a) funge da punto di contatto principale per le autorità di contrasto e la Commissione;
	b) si assume la piena responsabilità finanziaria e giuridica per il rispetto del presente regolamento da parte dell'acquirente.
	2. La persona responsabile dell'UE assolve i seguenti compiti:
	a) mantiene registri aggiornati delle operazioni che l'acquirente di un paese terzo svolge all'interno dell'UE;
	b) agevola le indagini, anche fornendo documenti, dati e testimonianze alle autorità di contrasto o alla Commissione;
	c) garantisce il rispetto delle decisioni definitive, delle sanzioni pecuniarie o delle sanzioni emesse a norma del presente regolamento.
	3. La mancata nomina di una persona responsabile dell'UE comporta la

	sospensione dell'accesso al mercato per i prodotti dell'acquirente di un paese terzo fino al ripristino della conformità.

Or. en

Emendamento 259
Daniel Buda, Dan-Ştefan Motreanu

Proposta di regolamento
Articolo 22 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Esso si applica a decorrere dal [***un anno*** dopo l'adozione].	Esso si applica a decorrere dal [***18 mesi*** dopo l'adozione].

Or. ro

Motivazione

È necessario più tempo per l'adozione di tutti gli atti di esecuzione e per la corretta istituzione di meccanismi per l'applicazione transfrontaliera della legge.